



UNIVERSITÀ DI PARMA

Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi
politici e internazionali,
Corso di Laurea in Servizio Sociale

ORIZZONTI RISTRETTI, OLTRE LE MURA DEL CARCERE

Relatore
Prof.ssa Vincenza Pellegrino

Laureanda
Romina Perri

Anno Accademico 2020/2021

Sommario

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1 L'EVOLUZIONE DEL CARCERE	6
1.1 Storia ed evoluzione del sistema penitenziario nel corso degli anni	6
1.2 Diritti e garanzie nel sistema penale secondo l'associazione Antigone	15
CAPITOLO 2 IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CARCERE	39
CAPITOLO 3 I POLI UNIVERSITARI -PENITENZIARI	49
CAPITOLO 4 RIFLESSIONI E PENSIERI DELLA VITA IN CARCERE DAL PUNTO DI VISTA DEL DETENUTO	63
CONCLUSIONI	69
BIBLIOGRAFIA	70
SITOGRAFIA	72
RINGRAZIAMENTI	74

Ai miei genitori,
pilastri eterni della mia esistenza

INTRODUZIONE

“Mai vidi un uomo guardare con un occhio così intenso quell’esigua striscia d’azzurro che i prigionieri chiamano il cielo e ciascuna delle nuvole vagabone che trascinava nell’aria la sua capigliatura scarmigliata” (Oscar Wilde)

Il presente lavoro di tesi si occupa della vita quotidiana in carcere.

L’idea è nata in seguito ad una esperienza che ho svolto personalmente presso la Casa di Reclusione di Parma, durante questa esperienze ho assistito personalmente ad un’attività teatrale creata da professionisti con l’aiuto dei detenuti, i protagonisti di questa rappresentazione teatrale erano proprio i detenuti. Da qui è nato l’interesse per la realtà carceraria.

La tesi inizialmente è incentrata sulle funzionalità che ha il carcere, sulla sua evoluzione ,dal passato fino ad oggi e sulla funzione che svolge il corpo di Polizia Penitenziaria all’interno dell’Istituto.

Il lavoro prosegue con un’attenta analisi delle norme che lo disciplinano e della loro evoluzione nel corso degli anni.

Successivamente viene trattato il “Diritto allo studio” , attraverso documenti ufficiali, tesi, ed interviste dirette ai detenuti, viene messo in evidenza l’importanza che ha lo studio visto dal loro punto di vista, insieme al lavoro preposto dall’Istituto Penitenziario.

Sulla base dei dati forniti dall’associazione Antigone e dal Ministero della Giustizia, ci si è soffermati sul numero di studenti- lavoratori all’interno del carcere.

Con particolare attenzione viene trattato anche il tema della “rieducazione”,

ripercorrendo fasi storiche ed analizzandone la vera funzione e le criticità che vi sono all'interno degli istituti penitenziari inerente a questo tema.

Infine, l'ultimo capitolo analizza la storia personale di un detenuto del Carcere di Parma. L'importanza dell'ultimo capitolo sta nel cercare di capire la disposizione di animo di un detenuto, che attraverso la provazione della libertà e attraverso lo studio sta realizzando i suoi sogni, soprattutto quello di essere un uomo migliore.

Sì, un uomo migliore perché oltre al detenuto esiste un uomo, una persona, un'anima, è un concetto che non tutti concepiscono, è molto più facile condannare che perdonare, ma Antonio Sorrento nella tesi citata più volte nell'ultimo capitolo si racconta, si descrive, si condanna, da solo.

Del realtà carceraria non si parla, si ha paura, non si conosce realmente la realtà che si vive all'interno, i pregiudizi sono troppi per cercare di andare oltre, oltre la visione delle nostre idee che consideriamo giuste ed indiscutibili.

Capitolo 1

L'evoluzione del carcere

1.1 Storia ed evoluzione del sistema penitenziario nel corso degli anni

“Sono un piccolo uccellino cui i bei voli hanno vietato. Canto qui e sera e mattino per colui che m'ha ingabbiato, e, se al Cielo così piace in prigione trovo pace. Non si ferma ad ascoltare quello a cui volgo i miei canti; si curvò per afferrare le mie ali un tempo erranti.”

(L. May Alcott)

Nella società feudale il carcere inteso come pena, cioè nella forma della privazione della libertà, non esisteva. Il carcere punitivo e privatistico è una forma antica di vendetta basata sul solo criterio di privare il colpevole di valori sociali: denaro, vita, integrità fisica. In passato l'unico tribunale era quello del signore, vi era la convinzione che solo lui emanava gli ordini, e solo a lui bisognava obbedire. I Feudi solitamente erano dotati di codici e leggi, una delle forme del diritto era il “diritto penale canonico”, quest'ultimo si fondava prevalentemente sulla categoria della “penitenza” il cui scopo correzionale aveva più una finalità ideologica.²

L'avvio del processo capitalistico, porta allo sgretolamento della società feudale e alla nascita del proletariato industriale, questo passaggio costringe i più deboli a trasformarsi in vagabondi, mendicanti, briganti per riuscire a sopravvivere. Marx chiama questa categoria, “esercito industriale di riserva”, infatti nel secolo XV e XVI si svilupperà in tutta Europa una legislazione sociale repressiva, caratterizzata da pene corporali, vi è un proprio e vero sterminio dei disoccupati per attenuare la pressione sociale che esercitavano.

In Inghilterra nel 1530 tutti i “vagabondi” vennero distinti in abili e inabili. Per gli abili, trovati a mendicare o a vagabondare venivano applicate pene durissime, invece, gli

² Fonte: archivio di stato , consultazione in data 2019

inabili venivano autorizzati a chiedere la carità.

Successivamente vi fu la nascita di nuove istituzioni che si “impossessavano del corpo e privavano della libertà”. I primi istituti vennero approvati prima in Inghilterra e successivamente in tutta Europa, nel 1601 il rifiuto lavorativo veniva considerato “atto criminale”, successivamente non vi era possibilità di contrattare con il proprio padrone, vi era l’obbligatorietà del lavoratore ad accettare la prima offerta proposta. Questa dura situazione durò fino alla seconda metà del XVIII secolo, quando grazie all’innovazione delle macchine si passa al “sistema di fabbrica”. La prima conseguenza di questo nuovo sistema di produzione è la riduzione del fabbisogno forza-lavoro, all’interno della città ci furono nuovamente vagabondi, criminali e quindi si afferma l’identificazione tra povero e individuo socialmente pericoloso.

Vennero reintrodotte in carcere le pene corporali, il lavoro produttivo non necessario, venne sostituito con occupazioni a carattere afflittivo e si diffuse l’uso della segregazione cellulare.

Le nuove teorie rivoluzionarie borghesi, politiche e sociali, favorirono una nuova struttura giuridico normativa (In Francia il codice rivoluzionario del 1791 e in Germania il codice bavarese del 1813) che stabiliva un’equivalenza tra delitto e pena. Alcuni riformatori inglesi tra cui Jeremy Bentham, assegna al carcere un carattere intimidatorio e di totale controllo, ma all’interno bisognava realizzare un ruolo produttivo e risocializzante.

Sul piano pratico però vennero introdotte, prima in Inghilterra e successivamente in Europa alcune innovazioni: separazione dei sessi, isolamento notturno, e lavoro diurno in comune.

Le condizioni di vita all’interno delle carceri peggiorarono, peggiorarono le modalità di vita e il lavoro per i poveri nelle workhouse.

I continui mutamenti in campo economico, portarono alla trasformazione delle case di correzione in luoghi dove poter reclutare forza lavoro gratuita, di conseguenza se prima gli internati erano mendicanti vagabondi, adesso all'interno vi era anche chi aveva commesso delitti, cioè condannati alla pena capitale. Le case di correzione si conquistarono una buona reputazione che le portarono ad accogliere tra le mura, poveri, bisognosi, orfani e vedove quando non erano in grado di mantenersi da soli.

Vi è una distinzione tra case di correzione e il carcere vero e proprio, anche se in entrambi i casi la vita all'interno di esse non era per niente facile.

Nelle carceri le condizioni di vita erano aberranti :

-sovraffollamento, carenze igienico- sanitarie

-il potere era nelle mani del carceriere e dei secondini, dove tutto aveva un prezzo.

-le celle veniva affittate, le persone più abbienti potevano riservarsi “ l'ala del padrone” cioè appartamenti riservati.

La differenza principale che vi è tra le due è che all'interno delle mura delle carceri non venivano praticate pene corporali per punire chi aveva commesso reati, al contrario delle case di correzione. All'interno venivano praticate punizioni corporali durissime, i carcerieri frustavano i detenuti in caso di disobbedienza, mentre vagabondi in fin di vita, spesso erano lasciati morire, abbandonati senza cibo nelle celle gelide.

Nel corso degli anni con l'influenza reciproca di queste due istituzioni coesistenti, ma anche dalle trasformazioni politiche, i riformatori considerarono il carcere e le pene come l'unica forma di prevenzione, affinché i delitti non si ripetano.³

L'esponente del modello punitivo è stato Jhon Howard che grazie alle sue teorie, ricavate dalle visite alle istituzioni carcerarie inglesi, idealizzò il Penitentiary Act nel 1779:

Howard ideò una rete di case per il lavoro forzato, ai detenuti dovevano essere garantiti

³Fonte: <http://www.istituto-meme.it/>

il vitto e la divisa da lavoro, i detenuti dovevano ; mangiare, pregare e lavorare.⁴

Il Penitentiary Act, non venne mai realizzato a pieno, ma le idee che in esso erano contenute vennero utilizzate successivamente per migliorare le condizioni dei detenuti: vennero proibite le estorsioni, i carcerieri divennero personale stipendiato; ci furono rifornimenti di abiti e di cibo; venne abolito l'uso delle catene e per le fustigazioni divenne necessario il permesso del magistrato e gli ambienti divennero più idonei; la disinfestazione divenne azione abituale.

Il cambiamento più importante fu la mancanza di pubblicità delle pene : non si svolsero più in piazza, ma il tutto avveniva all' interno del carcere , senza il popolo circostante.


Grazie alle teorie di Howard troviamo il Panopticon di Bentham, che ideò una prigione moderna e funzionale , che rispondesse alle esigenze economiche dei profitti dati dai prodotti realizzati dall'interno del carcere.

La costruzione di quest'istituzione si basava sull'isolamento continuo.

Non vi era possibilità di comunicazione, non vi era visibilità tra i reclusi e, soprattutto la non visibilità di chi gestisce il potere, permettendo così l'ordine e il controllo totale sulle azioni e sui comportamenti dei detenuti.

La creazione della struttura cambia la totale funzione del carcere , non è più luogo di detenzione preventiva, o luogo dove vengono eseguite pene corporali, ma era un luogo dove la privazione della libertà veniva considerata già una pena, infatti il detenuto era costretto a lavorare senza possibilità di scelta per l'imprenditore che gestiva il Panopticon.

Il progetto del Panopticon venne approvato dal Parlamento inglese nel 1792,ma non fu mai realizzato a seguito di un divieto decretato da Re Giorgio III.



⁵Figura 1 Panopticon in pianta




Figura 2 Foto Panopticon

“Nella seconda metà del XVII vennero realizzate strutture carcerarie moderne; a Firenze all’interno dell’ Ospizio del S. Filippo Neri per giovani abbandonati , venne istituita una

⁵ Fonte: Google photo.

sezione destinata a giovani di buona famiglia con problemi di disadattamento. E' il primo caso di isolamento cellulare a scopo correzionale.

La sezione era composta da otto collette singole in cui i giovani erano in isolamento giorno e notte.

A Milano , alla fine del XVII secolo vengono realizzate “ Case di Correzione” e un “ Ergastolo “ nella prima furono rinchiusi i colpevoli di reati minori tenuti in regime di separazione cellulare; nel secondo i condannati per gravi reati che non vivono in isolamento ma che furono utilizzati in lavori di pubblica utilità.

A Napoli invece vi è la Vicaria : vi sono rinchiusi prigionieri in condizioni terribili, al di sotto dei livelli di sopravvivenza. Sono anche in condizioni critiche e precarie sono la “ Casa dei poveri” il cosiddetto “ Serraglio”⁷

Nel 1770 venne realizzata la prima prigione vaticana, a Roma, chiamata carcere di “ San Michele”

Il sistema cellulare però fallì, diede nuovamente l'idea di un carcere “ preventivo” , così per la prima volta si iniziò a parlare di “ sconti di pena”, con questa nuova tecnica, si iniziarono a rilasciare i detenuti in libertà vigilata ; le prima persone ad ottenere la libertà vigilata furono nel 1853, ovviamente fra il timore generale.

I detenuti rilasciati, avevano l'obbligo di mantenere una condotta perfetta sia a livello lavorativo, sia a livello sociale, cioè legami e rapporti con ex detenuti. Ma ovviamente ci furono subito problemi, in quanto l'opinione pubblica e i corpi di polizia misero in atto comportamenti duri “ i detenuti in libertà vigilata venivano esclusi da quasi tutte le occupazioni e dovettero subire violenze della polizia e gli insulti della stampa”⁸

Le nuove riforme, quindi, non furono accolte in maniera positiva né dalla popolazione né

⁸ I. MICHAEL, “Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, pag. 223.

dai detenuti, ma tutto ciò permise l'abolizione della pena di morte e della deportazione, che vennero trasformate in lunghe pene detentive.

Come detto precedentemente, i detenuti non accolsero molto bene queste nuove riforme, perciò portarono scompiglio all'interno del carcere con sommosse. Vennero presi in seguito a queste rivolte provvedimenti severissimi, venne anche istituito un corpo di polizia preposto alla sorveglianza dei detenuti.

A partire dal XVIII secolo, la dottrina giuridica illuminista passa dalla pena come punizione e adotta quello della pena come rieducazione. La crudeltà e le condizioni aberranti che aveva caratterizzato per secoli gli istituti penitenziari vengono meno dando luogo a spazi architettonici diversi. Non più stanzoni al buio, ma celle singole o per pochi detenuti, igiene e luce adesso prevalgono per la sopravvivenza del detenuto, per tenerlo sotto osservazione il più possibile. Lo stato ha sia il diritto di recludere, ma ha soprattutto l'obbligo di rieducare.

anni emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari, così classificati:

-bagni penali (decreto 19 settembre 1860)

-carceri giudiziarie (decreto 27 gennaio 1861. N.4681)

-case di pena (decreto 13 gennaio 1861, n. 4681)

-case di relegazione (decreto 27 novembre 1862, n. 813)

-case di custodia (decreto 27 novembre 1862, n. 1018)

Ogni regolamento disciplinava il funzionamento degli istituti e gli organici del personale di custodia e amministrativo.⁹

In Italia l'esecuzione penale è stabilita dalla legge penale dall'art. 27 della Costituzione: "la responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla

condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”¹⁰

La normativa che vi è nella Costituzione dell’art. 27 è contenuta nell’ordinamento penitenziario Legge n.354 del 1975.¹¹

Le carceri italiane sono suddivise in Case Circondariali (Istituti di custodia cautelare) per i detenuti in attesa di giudizio, successivamente vi sono le Case di Reclusione (Istituti per l’esecuzione delle pene) per i detenuti condannati definitivamente.

Vi sono anche le Case di Lavoro e le Colonie agricole, l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro è una misura di sicurezza personale detentiva prevista dall’art. 216 c.p.

Le misure di sicurezza di questo tipo, si applicano ai soggetti imputabili e ritenuti socialmente pericolosi.

Vi è anche un altro circuito di sicurezza , il 41 Bis , al quale sono sottoposti i detenuti per reati di mafia, terrorismo. Per il regime del 41 Bis vi sono 11 sezioni ad altissima sorveglianza degli istituti penitenziari. Della sorveglianza, della custodia, delle traduzioni se ne occupa il G.O.M

“Gruppo operativo mobile” della polizia penitenziaria.

Inoltre l’ordinamento penitenziario italiano prevede un istituto per detenute madri che non possono usufruire di alternative alla detenzione in carcere di tenere con sé i figli.

Questo istituto viene chiamato ICAM : Istituto a custodia attenuata per detenute madre.

Questa struttura esiste dal 2006.

¹⁰ Art. 27 della Costituzione Della Repubblica Italiana

¹¹ <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/11/26/legge-sull-ordinamento-penitenziario>

1.2 Diritti e garanzie nel sistema penale secondo l'associazione Antigone

*“Il grado di civilizzazione di
una società si misura dalle sue prigioni”*

(Fedor Dostoevskij)

Antigone è un'associazione “ per i diritti e le garanzie nel sistema penale” , a questa associazione , aderiscono magistrati, operatori penitenziari, studiosi, insegnanti e cittadini che si interessano di giustizia penale.

Grazie all'associazione Antigone il problema del sovraffollamento delle carceri è sempre sotto controllo, attraverso continue statistiche e grafici.

E' stato riportato , appunti che sono circa “60.439 i detenuti presenti nelle carceri italiane fino al 30 aprile 2019. Quasi 10.000 in più dei 50.511 posti letto ufficialmente disponibili.”¹²


Antigone anche attraverso grafici riporta che popolazione detenuta è stata in continuo aumento fino al 2010 quando a metà anno aveva raggiunto le 68.258 unità (tasso di affollamento al 153%) . Infatti nel 2010 vi fu una dichiarazione governativa dello stato di emergenza penitenziaria, il governo Berlusconi decise di prendere il provvedimento deflattivo della possibile esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno, portato nel 2011 a un anno e mezzo.

Nel 2013 l'italia venne condannata da parte della Corte Europea dei Diritti dell'uomo nella sentenza Torreggiani relativa ai trattamenti disumani e degradanti legati al sovraffollamento carcerario.

Successivamente con le misure prese a seguito della sentenza, i numeri della popolazione

¹² <https://www.antigone.it/>

detenuta sono cominciati a calare ulteriormente fino al 31 dicembre 2015, quando vi fu in incremento e le persone recluse erano 52.164.¹³



Il periodo della pandemia, aveva determinato una forte riduzione dei detenuti all'interno delle carceri italiane, però finita l'emergenza Covid-19, si ripresenta un forte incremento della popolazione detenuta. Il 31 dicembre 2019 nei penitenziari di tutto il paese risultano 60.769 detenuti, mentre il 31 dicembre del 2018 erano 59.655.¹⁴

In crescita la presenza di donne in carcere: al 31 dicembre 2019 sono 2.663, contro le 2.576 presenze del 31 dicembre 2018. Un dato in costante crescita dal 2015 ad oggi.

¹⁴ <https://www.osappoggi.it/si-torna-ad-un-forte-incremento-dei-detenuti-nelle-carceri-italiane/>



Antigone nel 2018 fece visita ad 85 carceri, ma visitò direttamente le celle solo in 16 istituti, dalle visite si è concretizzato che non venivano garantiti i 3 metri quadri di spazio a persona.¹⁵

Gli istituti di pena con un tasso di affollamento superiore al 150% sono 42, di questi 6 in Puglia e 10 in Lombardia. Successivamente vi sono le carceri di Taranto e Como, con un tasso di affollamento del 199,7%, vengono considerate le più sovraffollate d'Italia. Chieti, Brescia e Mombello hanno una soglia che va dal 192% al 193% di sovraffollamento.¹⁶ Ciò che sconcerta ancor di più è il sovrannumero dei detenuti rispetto ai posti letto disponibili, attraverso ricerche continue si è arrivati alla conclusione che in 42 carceri italiane vi è questo problema grave.

¹⁶ Ibidem Antigone.

Regione di detenzione	Capienza regolamentare	Totale Detenuti presenti	Tasso di sovraffollamento
Puglia	2.340	3.286	140%
Lombardia	6.106	8.037	132%
Molise	264	347	131%
Liguria	1.104	1.437	130%
Friuli Venezia Giulia	476	604	127%
Basilicata	416	527	127%
Emilia Romagna	2.793	3.399	122%
Lazio	5.235	6.219	119%
Campania	6.114	7.073	116%
Veneto	1.963	2.252	115%
Abruzzo	1.592	1.677	105%
Calabria	2.657	2.745	103%
Sicilia	6.231	6.157	99%
Umbria	1.339	1.324	99%
Toscana	3.334	3.260	98%
Piemonte	4.043	3.902	97%
Marche	852	817	96%
Trentino Alto Adige	504	477	95%
Valle d'Aosta	181	163	90%
Sardegna	2.633	2.226	85%
Totale	50.177	55.929	111%

Uno dei tanti argomenti importanti e delicati che l'associazione Antigone affronta in maniera assidua, sono i suicidi all'interno del carcere. Come detto precedentemente il sovraffollamento all'interno della cella non aiuta l'individuo detenuto e tutto ciò porta a situazioni tragiche e catastrofiche. Attraverso molte statistiche svolte in questi anni si è potuto assodare che nel carcere la percentuale di persone che si toglie la vita è più alta delle persone che si suicidano all'esterno.

Nel 2019 ci sono stati 53 suicidi negli istituti penitenziari, (18 italiani, 12 stranieri), età compresa fra i 20 e 50 anni.

Nel 2020, invece 34 suicidi, nel 2021 dopo che l'intera popolazione è stata colpita dal Covid-19 la situazione all'interno delle carceri è decisamente peggiorata, report annuale dell'associazione afferma che il virus si è diffuso più in cella che fuori, portando a suicidi mai visti prima nell'arco degli anni.

Tutto ciò risulta drammatico, ciò che succede all'interno del carcere nessuno lo sa e nessuno soprattutto se ne interessa, quando una persona muore in carcere non è solamente una sconfitta per lo Stato, ma è una sconfitta per l'intera comunità.

Molte volte si perde di vista l'obiettivo principale, il carcere serve a "RIEDUCARE" una persona, la privazione della libertà è già la sua condanna. L'istituto dove sono stati registrati casi di suicidio superiori della media, è la casa circondariale di Como, successivamente susseguono gli istituti di Brescia, Napoli Poggioreale, Palermo Pagliarelli, Rebibbia, e Santa Maria Capua e Vetere.

“ Ogni storia di suicidio è una storia di disperazione individuale. Ogni storia di suicidio non va risolta con il capro espiatorio, cioè prendersela con chi dieci minuti prima non ha fatto l'ultimo controllo: il poliziotto di sezione quasi sempre non ha nessuna responsabilità.

Non ci dobbiamo accanire con chi ha impedito il suicidio, ma con chi non ha tolto la voglia di suicidarsi, che è ben altra cosa”

Le statistiche sui suicidi nelle carceri europee sono elaborate annualmente dal Consiglio d'Europa (Annual Penal Statistics - Space I) e gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al 2007. Confrontando i tassi di suicidio nelle popolazioni detenute dei singoli Paesi il valore mediano risulta di 7,4 suicidi l'anno ogni 10.000 persone. Negli Stati Uniti fino a 30 anni fa il tasso di suicidio tra i detenuti era simile a quello che si registra oggi in Europa. La svolta però avvenne nel 1988, quando il Governo istituì un apposito ufficio per la prevenzione dei suicidi in carcere, con uno staff di 500 persone incaricate della formazione del personale penitenziario: in 25 anni i suicidi si sono ridotti del 70%, rimanendo poi su livelli pari a circa 1/3 di quelli italiani ed europei. In Italia, nel triennio 2005 - 2007, il tasso di suicidio è stato pari a 10 casi ogni 10.000 detenuti; nel 2009 è salito a 11,2 e per l'anno in corso finora si mantiene sullo stesso livello.¹⁷

¹⁷ http://www.ristretti.it/commenti/2010/giugno/pdf2/suicidi_confronto.pdf

Tra le tante attività di cui l'associazione si occupa, vi è anche quella del Difensore Civico e dello Sportello per i diritti, ne fanno parte avvocati ed esperti che offrono consulenze legali gratis ai detenuti di tutte le carceri Italiane. Antigone ha preso visione che negli ultimi mesi vi sono molte segnalazioni per quanto riguarda le condizioni di salute dei detenuti.

Secondo la tutela della salute nell'ordinamento penitenziario (Legge 345 del 26 luglio 1975)

Art. 11 “Ogni istituto è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati, dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.”¹⁹

“ Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e colore che ne facciano richiesta, deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche.”

Dopo tutte le segnalazioni ricevute, forti perplessità nascono sul fatto che le possibilità che vi è un rapporto tra medico e paziente sono molto basse. Il medico di reparto secondo gli standard internazionali è “il medico di fiducia del singolo individuo, principalmente responsabile dell'erogazione di cure integrate e continuative ad ogni singola persona che necessita di cure mediche, indipendentemente dal sesso, dall'età e dal tipo di patologia.”

Il medico a contatto con i pazienti deve trasmettere fiducia, tranquillità, supporto cosa che in molte carceri italiane non avviene. Il ruolo del medico all'interno del carcere è molto importante, dalla diagnosi che da il medico dipende oltre che la vita e la salute del detenuto, ma anche la sua libertà, in quanto la decisione della magistratura per motivi di

¹⁹ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page

salute, è incentrata prevalentemente sulla relazione che viene redatta dal medico di reparto. Questo condiziona ovviamente la valutazione clinica che deve essere ovviamente e assolutamente oggettiva.

Il rischio principale nel quale si incorre è che il medico non prenda seriamente eventuali patologie gravi o sintomi, ma pensi che il detenuto stia solamente esagerando per ottenere dei benefici.

In molte carceri italiane, sono molte le morti per negligenza medica

Un caso che ha fatto interrogare molto sulla necessità di cercare di instaurare un rapporto di fiducia tra medico e detenuto riportato da Antigone è la storia di Alfredo Liotta.

Alfredo Liotta lamentava uno stato psicofisico grave, i medici che lo hanno visitato , non hanno mai valutato in maniera oggettiva le sue condizioni fisiche , che valutavano “ Simulatorie”. Il tribunale dopo aver letto i referti , rigettava la richiesta di incompatibilità con le condizioni detentive per motivi di salute avanzata da Alfredo, sulla base del referto medico che aveva definito la condizione di salute “ moderata”

Alberto morì.

Dopo cinque anni dalla sua morte , il tribunale di Siracusa apre il processo per omicidio colposo contro nove medici.

Antigone si è dichiarata parte civile, secondo l'accusa otto medici del carcere e il medico nominato dal Tribunale hanno colposamente ucciso Alfredo, in quanto non hanno “ Posto in essere un'adeguata gestione intramuraria dello stesso.”

Nonostante il Sig. Liotta giorno dopo giorno peggiorava, i medici hanno continuato a non considerare grave il suo stato di salute.

Si arriva alla conclusione che la morte di Alfredo Liotta si sarebbe potuta evitare se i medici che lo avevano preso in carica presso la Casa circondariale di Siracusa gli avessero

prestata la giusta attenzione alle sue richieste di aiuto.²⁰

Il lavoro in carcere è considerato un diritto molto importante per i detenuti, serve appunto per promuovere la reintegrazione sociale.

L'art.1 della Costituzione italiana, con riferimento ai detenuti, art.27 comma 3 , prevede come finalità della pena, di attuare la rieducazione del condannato, in modo da poterlo reintegrare nella società.

Come detto precedentemente, uno dei metodi usati per reintegrare il soggetto e rieducarlo e, appunto il lavoro , che da modo ai detenuti di allargare le proprie competenze professionali, così una volta usciti da li, hanno più possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, limitando il rischio di recidiva.

La legge 354\1975 sull'ordinamento penitenziario, che parla del diritto- dovere al lavoro retribuito(art.20 comma 2) , con modalità di svolgimento simili a quelle utilizzate all'esterno dal carcere (art.20 comma 5) , in modo che sia realmente funzionale per il reinserimento.

La legge sull'ordinamento penitenziario , inoltre ha criteri operativi funzionali alla distribuzione dei posti di lavoro tra i detenuti, attraverso la creazione di graduatorie (art. 20 commi 6 e 8) queste graduatorie si stanziano sulla base dell'anzianità di disoccupazione maturata durante la detenzione, dei carichi familiari, delle esperienze pregresse e dalla professionalità.

Attraverso l'attività lavorativa retribuita, il detenuto ha modo di provvedere al sostentamento proprio e della famiglia.²¹

Negli ultimi 25 anni i detenuti lavoratori, sono scesi dal 34,46% del 1991 al 29,73% nel 2016.

²⁰ Fonte: Antigone, Dall'esperienza del difensore civico; Caso Alfredo Liotta.

²¹ S. Materia, La repubblica e il carcere fondata sul lavoro, Antigone.

La diminuzione di detenuti lavoranti, è correlata da un incremento del numero di detenuti, che da 31.053 del 1991 sono arrivati a 54.653 nel 2016, per cui i posti di lavoro in carcere non sono aumentati, determinando così un calo di posizioni lavorative retribuite.

Dal 1992 la percentuale dei detenuti lavoranti è scesa al di sotto del 30%, successivamente la soglia degli anni precedenti, è stata raggiunta nel 2006, in seguito alla diminuzione della popolazione detenuta. Nel 2006 i posti di lavoro disponibili sono stati spartiti tra 39.005 detenuti, e i lavoranti sono stati il 30.82%.

Successivamente però, nel 2012 vi è stato un calo molto evidente, solo il (19,96%) dei detenuti lavoranti, ma allo stesso tempo, lo stesso anno è stato caratterizzato da un elevato sovraffollamento (66.528 detenuti).

Visto il numero eccessivo della popolazione carceraria, le opportunità lavorative non vengono incrementate per far fronte ad aumenti della popolazione detenuta, quindi il diritto a lavorare in carcere non è più un “diritto” ma diventa un privilegio per pochi.

Secondo statistiche ufficiali, nel 2016 i detenuti lavoranti sono stati 16.251, tra i quali 15.370 uomini e 881 donne, considerate le percentuali delle presenze in carcere, risulta infatti che le donne lavoranti (38,56%) sono più degli uomini (29,35%). Tra gli stranieri, invece, lavora il 28,84%.²²

Negli istituti di pena per Regione, non vi è una equilibrata distribuzione del lavoro, soprattutto non vi è molta possibilità di lavorare tra le carceri nazionali. La possibilità oscilla con una percentuale massima del 45% nelle carceri sarde e un minimo del 21,5% in Friuli-Venezia Giulia.

Le regioni in cui vi sono più detenuti lavoranti, è la Lombardia (2687) e la Sicilia (1742). Come detto precedentemente, vengono stanziati delle graduatorie e, grazie a queste graduatorie i detenuti lavorano frequentemente a “rotazione”, per cui per una stessa

²² S. Materia, Detenuti Lavoranti per genere, Antigone

mansione si alternano più persone, ciascuna delle quali lavora per un periodo breve, quindi molto spesso le statistiche che vengono fornite non indicano il numero di detenuti che svolgono lavori full-time, ma indicano solamente il numero dei detenuti che hanno avuto modo di lavorare durante l'anno, indipendentemente dal monte ore del contratto di lavoro.

Il lavoro all'interno del carcere è ben organizzato, la maggior parte dei detenuti lavora per l'amministrazione penitenziaria.

Tra questi vi sono chi svolge servizi d'istituto (10.900) o servizi extramurari in art.21 (700);

(l'articolo 21, non è una vera e propria misura alternativa alla detenzione, ma di un beneficio, concesso dal direttore dell'Istituto di pena, che consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere un'attività lavorativa, anche autonoma(art.48,comma R.E.) oppure per frequentare un corso di formazione professionale (art.21 O.P., comma 4 bis)²³; chi cura la manutenzione ordinaria del fabbricato, in gruppi misti con agenti specializzati, detti M.O.F (1027), e chi invece è impiegato nelle lavorazioni (568) e in colonie agricole (285).²⁴

Le figure presenti sono molte vaste, per esempio troviamo il barbiere, il manutentore, addetto alla lavanderia, ovviamente per lo svolgimento di alcune attività è necessario che i detenuti abbiano particolari competenze, o che siano almeno alfabetizzati, come nel caso dei lavoranti dell'ufficio conti correnti, o bibliotecari.

In alcuni istituti vi è anche la presenza di spazi da adibire a laboratori che permettono l'attivazione di lavori più simili a quelli industriali e artigianali, in particolare vengono prodotti beni commissionati dall'amministrazione penitenziaria (mobili per le carceri)

²³ <https://www.giustizia.it/giustizia/>

²⁴ D.A.P., Sezione dati statistici, dicembre 2016

Vi sono però alcune lavorazioni che richiedono particolari competenze tecniche, queste competenze sono concentrate prevalentemente negli istituti del Nord, dove alcuni detenuti svolgono attività di call center (72 in Lombardia e 58 a Padova), altri in panifici, pizzerie (22 a Brescia, 10 in Piemonte e 31 a Padova)all'interno degli istituti.²⁵

Queste attività preposte vengono quasi sempre gestite dai privati, che possono offrire reali possibilità di reinserimento lavorativo dopo la detenzione. L'amministrazione invece, gestisce lavori di sartoria, tessitoria, falegnameria.

In tutto il paese solo 924 detenuti lavorano all'interno degli istituti di pena per datori di lavoro diversi dall'amministrazione penitenziaria (284 per imprese private,640 per cooperative).

Dunque, da questi dati si può notare che le aziende italiane si tengono lontane dalle mura del carcere.²⁶

Per quanto concerne il pagamento, gli orari di lavoro sono inferiori alle 8 ore e sono suddivisi in turni, con la suddivisione è possibile far lavorare un numero maggiore di detenuti e di pagare tutte le ore lavorate.

Come detto precedentemente , il diritto-dovere di lavorare per i detenuti è considerato un privilegio, in cui risultano favoriti i detenuti che hanno pene più lunghe.

Provvedere al proprio sostentamento e a quello dei familiari, con il lavoro in carcere questa possibilità è limitata, perché le poche opportunità che vi sono vengono suddivise in modo che tutti i detenuti vengano tenuti "impegnati" con un lavoro part-time.

Lo stipendio mensile di un lavorante è all'incirca di 600 euro, poco per il sostentamento di un'intera famiglia. Dopo molte statistiche e ricerche si è tratta la conclusione che difficilmente il lavoro in carcere contribuisce al reinserimento , viene considerato un

²⁵ D.A.P.,Sezione dati statistici, giugno 2016

²⁶ S. Materia, Il lavoro alle dipendenze dei privati, Antigone

diversivo , un modo per far guadagnare pochi soldi e per far trascorrere con qualche attività il tempo della detenzione.²⁷

La pandemia ha portato scompiglio anche all'interno del carcere, i detenuti impiegati da aziende esterne all'amministrazione penitenziaria sono passati da 2mila a 1.200. un crollo del 40%.

Nicola Boscoletto, presidente e fondatore della cooperativa sociale Giotto che opera nel carcere di Padova, afferma che nonostante la pandemia, il numero dei detenuti lavoratori è aumentato, i numeri sono molto corposi, perché con un calo di quasi 8mila persone in carcere nell'anno dell'inizio della pandemia, sarebbero comunque 17mila i detenuti impiegati in attività lavorative nel 2020, pari a quasi il 32% dei presenti negli istituti di pena.

Però di questi non tutti sono assunti con contratto regolare, da imprese o cooperative sociali, ma solo 2mila. Per cercare di capire meglio la situazione attuale va ribadito che dei 2mila detenuti sopraccitati, poco più di 800 sono quelli in semi-libertà o in articolo 21 che lavorano fuori dai cancelli degli istituti di pena. Sulla base delle cifre fornite dal Dap (dipartimento di amministrazione penitenziaria) e dal Ministero della Giustizia e le stime di Nicola Boscoletto, si è arrivati alla conclusione che il numero reale di detenuti alle dipendenze di privati, tra il 2020 e il 2021 sono circa 400 detenuti attivi lavorativamente durante la pandemia in carcere, al posto di 700, invece dei 1.300 detenuti che lavoravano pre-pandemia all'esterno del carcere, sono rimasti operativi tra gli 800 e i 900 detenuti. A fronte di questa situazione e del rapporto presentato in Parlamento si parla di quasi un dimezzamento dei detenuti-lavoratori durante la pandemia.

<<I numeri reali dei detenuti che lavorano sono molto diversi dalla realtà, vi sono all'incirca 16-17mila detenuti segnalati come impegnati, non lavorano, ma svolgono

²⁷ S. Materia, Carcere, dignità e lavoro: un rapporto ambiguo, Antigone.

attività per l'Amministrazione. Attività di addetti alle pulizie, cucina, manutentori, ma nessuna agenzia assumerebbe questi detenuti, quindi questo è uno del lato oscuro che vi è all'interno del carcere. In questo modo i detenuti vengono tenuti impegnati per qualche ora in cambio di una " paghetta" che a loro volta useranno per comprare sigarette, questo non è utile alla rieducazione del detenuto e alla formazione di cittadini, che una volta usciti dal carcere dovranno reinserirsi nella società e non dovranno tornare a delinquere per sopravvivere, ma cercarsi un lavoro.>>²⁸

Il carcere , come sistema e per la funzionalità che ha, è un costante ostacolo al suo stesso progetto di rieducazione dei condannati.

A cosa serve la rieducazione all'interno del carcere? La rieducazione serve alla riformazione di un cittadino e molte volte anche alla sua scolarizzazione, così che in futuro, una volta scontata la pena, sarà pronto a reinserirsi alla interno della società.

Un aspetto molto importante da visionare è la recidiva: " La recidiva nei detenuti che escono dalle carceri italiane sia del 70%, ma la recidiva reale è intorno al 90%.

Questo avviene quando il carcere non sa rieducare il detenuto, in definitiva 1 su 10 esce rieducato.²⁹

Da questi dati si è arrivati alla conclusione che chi esce dal carcere vive una vera e propria "lotta tra poveri" , soprattutto è molto difficile accedere al mondo del lavoro.

All'interno degli Istituti Penitenziari è necessario che i detenuti abbiano anche la possibilità di formarsi con le nuove tecnologie applicate ovviamente al lavoro, per far sì che una volta in libertà abbiano la possibilità di riscattarsi nuovamente per una nuova vita.

I detenuti oltre ad avere dei diritti ovviamente hanno anche dei doveri, la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, è prevista dal Regolamento pertinente

²⁸ N.Boscoletto.,2021,I numeri reali dei detenuti che lavorano sono molto diversi, Vita

²⁹ L.Cereda,La recidiva in Italia è altissima: quella reale, ancora di più, Vita

sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

La carta è consegnata a ciascun detenuto al momento del primo ingresso in carcere, ciò avviene per consentire al meglio l'esercizio dei suoi diritti ed assicurare maggiore consapevolezza delle regole che vi sono all'interno del carcere.

Al detenuto, oltre alla Carta, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n.354(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

L'ingresso in istituto è curato dal personale di polizia penitenziaria, il detenuto ha il diritto di avvertire i propri familiari, sia in caso di provenienza della libertà, sia in caso di trasferimento da un altro istituto.

Ogni detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (se il detenuto non ha possibilità economiche, il magistrato gli assegna un avvocato di ufficio.

Inoltre, il detenuto ha il diritto ad avere un colloqui con il proprio difensore a meno che l'autorità giudiziaria al momento dell'arresto non ha posto un divieto, questo divieto non può essere superiore a 5 giorni.

Nel momento in cui il detenuto varca le porte del carcere, è sottoposto al prelievo delle impronte digitali e alla perquisizione e deve consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore. Successivamente è sottoposto a visita medica e psicologica, durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze e anche la necessita di assumere farmaci.

Il detenuto può anche decidere e chiedere di non convivere con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenza di vita individuale e per lo svolgimento di attività comuni, i locali devono essere areati e riscaldati, muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto deve provvedere alla pulizia della propria cella e dell'igiene personale, ha il diritto di ricevere biancheria, corredo per il letto, e vestiario. Ciascun internato ha il diritto di permanere all'aperto almeno due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve.

Il detenuto ha il diritto di un'alimentazione sana e adeguata alle proprie esigenze fisiche, ha diritto a tre pasti, somministrati negli orari stabiliti dall'istituto, ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare un fornello personale nel rispetto delle regole di sicurezza.

Inoltre, ogni detenuto, ha la possibilità, a proprie spese di acquistare merce venduta all'interno dell'istituto. Sono salvaguardati il diritto alla salute e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali, i servizi disponibili all'interno di ciascun istituto sono indicati nella carta dei servizi sanitari per i detenuti.

È riconosciuto il diritto di praticare il proprio culto e di usufruire assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Ogni detenuto oltre ad avere dei diritti ha anche dei doveri di comportamento, deve rispettare e osservare le regole dell'istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di polizia penitenziaria.

Laddove dovessero esservi infrazioni disciplinari(poco ordine, poca pulizia, traffico di oggetti non consentiti, denaro, armi) sono sanzionate, secondo la gravità, con il richiamo o l'ammonizione.

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizioni tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza, egli ha il diritto a non subire violenza fisica ai fini disciplinari.

Come detto precedentemente è vietato il possesso di denaro, vi è la possibilità di ricevere tramite vaglia postale o con deposito in portineria. La cifra depositata è destinata al

detenuto che può usare per l'acquisto di prodotti o per comunicazioni telefoniche , inoltre è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensivo del costo dei pasti e dell'uso del corredo, laddove il detenuto non potesse provvedere al sostentamento economico, il magistrato di sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economica, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui con i familiari oltre che con il difensore ed il garante dei detenuti. Il colloquio si svolge in appositi locali e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di polizia penitenziaria, durante il colloquio il detenuto deve mantenere un comportamento corretto; in caso contrario può essere escluso dai colloqui.

Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e non con più di tre persone alla volta.

Oltre ai colloqui visivi, vi è la possibilità di avere colloqui telefonici con i familiari e conviventi, tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata circa di 10 minuti.

Nell'ultimo anno causa Covid, i giorni sono stati estesi, laddove non ci sia la possibilità di fare i colloqui visivi, il carcere dà la possibilità ai detenuti di potere sentire telefonicamente i familiari almeno una volta al giorno.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal magistrato, i permessi premio non possono avere durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno.

Vi sono delle limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi, nel caso di pericolo di vita di un familiare o convivente, il giudice o il magistrato può concedere

il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

successivamente vi è anche la possibilità di una “ liberazione anticipata”, il magistrato può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata , che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi.

Ovviamente la pena anticipata è un beneficio, che compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento.

Un' altro beneficio è la misura alternativa alla detenzione, cioè affidamento in prova al servizio sociale. Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dal U.E.P.E. (Ufficio esecuzione penale esterna). La misura di affidamento non può essere concessa più di due volte.

Il tribunale di sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, possono ottenere la stessa misura, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore di 10 anni, la persona in particolare condizioni di salute o di età anagrafica inferiore ai 21 anni, la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

Oltre ai casi citati precedentemente, la legge prevede che la pena detentiva non superiore ai diciotto mesi , sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art 4 bis della legge n.354\75.

La semilibertà invece, consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

E' concessa al tribunale di sorveglianza a chi è:

-sottoposto ad una misura di sicurezza

- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbiano scontato metà pena gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione

La libertà condizionale è concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi o comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni.

Per ottenere questo beneficio bisogna aver tenuto ,durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento da poter ritenere idoneo e sicuro il provvedimento. La libertà condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità ad adempierle.

Il tribunale di sorveglianza, può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena non superiore a 6 anni, per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza-alcool dipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico riabilitativo presso una struttura pubblica e autorizzata dalla legge.

Esistono dei regimi di detenzione speciali:

Vi è il regime di sorveglianza particolare che può essere disposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in relazione a comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza, esso comporta particolare restrizioni, che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune. Le restrizioni non possono riguardare l'igiene personale e le esigenze della salute, il vitto e il vestiario.

I detenuti internati per gravi delitti elencati nell'art.4 bis1. 354\1975 possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazione nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

In caso di malattia contagiosa è ammesso un isolamento continuo, sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie e amministrative indicate nell'art. 67 della legge n.354/75.

Il ministero della giustizia, laddove vi siano casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato le normali regole di trattamento dei detenuti al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza per il tempo strettamente necessario a tale fine.

La sospensione comporta restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari- conviventi)

I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno dell'istituto o almeno all'interno di sezioni speciali.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze di eccezionale rilevanza.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto e di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'aiuto di un interprete.

Coloro che devono scontare una pena inferiore ai due anni , hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.³⁰

Il riconoscimento dei diritti delle donne si rivela particolarmente importante in relazione a situazioni di particolare fragilità in cui le stesse possono trovarsi; ad esempio nel caso delle donne detenute in carcere che intendano svolgere un'attività lavorativa.

Offrire alle donne detenute la possibilità di svolgere un lavoro significa permettere loro,

³⁰ https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/carta_diritti_detenuto_.pdf

non solo di acquisire nuove competenze professionali, ma anche di potersi reintegrare nella società una volta terminata l'esperienza carceraria, soddisfacendo la finalità rieducativa e risocializzante della pena e riducendo la possibilità di recidiva.

Uno degli obiettivi principali dell'Agenda 2030 dell'Onu è la lotta alle disuguaglianze di genere.

Con i principi dell'ordinamento dell'Unione Europea e con quelli dell'ordinamento italiano.

Il Decreto n.787\1931 considerava il lavoro come parte integrante della pena, svolgere un'attività all'interno del carcere, era obbligatorio e non era previsto che vi fosse una proporzione di essa tra quantità e qualità rispetto alla retribuzione e non era garantita una tutela assicurativa e previdenziale.

In virtù dell'art.27, comma 3, della Costituzione, infatti “ Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Ad oggi, il lavoro viene considerato non più come mezzo di punizione, ma come uno strumento volto alla rieducazione, ciò porta al riconoscimento di diritti e tutele minime per i lavoratori detenuti.

In virtù del principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione, il diritto al lavoro deve essere riconosciuto non solo ai cittadini liberi ma anche ai detenuti.

Il detenuto che presta attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria, ha diritto alle ferie annuali retribuite, tale diritto viene riconosciuto dalla Costituzione.

Dal principio di uguaglianza, deriva il riconoscimento del diritto al lavoro anche per le donne detenute, in quanto queste ultime non possono essere assoggettate a discriminazioni per motivazioni di appartenenza di genere.

L'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario, legge n.354\1975, prevede che il trattamento

del condannato e dell'internato sia svolto dalla formazione professionale e del lavoro, lo stesso articolo prevede che in caso di impossibilità, che al condannato sia assicurato il lavoro a fini di trattamento rieducativo.

Il lavoro in carcere è disciplinato dagli artt. 20-25 dell'Ordinamento penitenziario e dagli artt. 47-57 del nuovo Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230\2000).³¹

L'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 che ha colpito e che ancora investe il mondo intero, ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla realtà carceraria. La vulnerabilità della realtà carceraria di fronte al virus, è emersa drammaticamente agli inizi di Marzo 2020. In diverse carceri italiane infatti sono scoppiate diverse rivolte, che hanno coinvolto all'incirca 6000 detenuti, causandone anche la morte di qualcuno. Questi episodi di violenza, rappresentano il culmine di una esasperazione dovuta sia alla pandemia ma soprattutto alla preoccupazione dei soggetti detenuti che si riconnettono a quelli che possono essere definiti problemi cronici del carcere.

In primis vi è un grave tasso di sovraffollamento, in più i casi di positività tra i detenuti hanno messo ben in luce che il virus è presente anche nelle carceri.

Da questo si può dedurre come il sistema penitenziario ha corso il forte rischio di diventare un "moltiplicatore della curva di contagio"

A fronte del peggiorare della situazione epidemiologica, delle misure adottate con il d.l. 8 marzo 2020, due sono state le disposizioni di interesse, gli articoli 123 e 124 del d.l. 17 Marzo 2020 n.18 miravano ad alleggerire la situazione di sovraffollamento nelle carceri tramite misure volte a favorire l'espiazione delle pene fuori dagli istituti.

Alla luce della inadeguatezza delle misure messe in atto dal Governo per la gestione del rischio del contagio del virus all'interno degli istituti penitenziari, diverse proposte e appelli sono stati rivolti al legislatore, i Magistrati di sorveglianza, sono infatti stati

³¹ C.Sara, Lavoro delle donne detenute, Diritto.it

chiamati a ricercare soluzioni adeguate a contemperare per la sicurezza collettiva con l'esigenza di garantire la massima tutela della salute dei detenuti e di tutti coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari.

Analizzando i provvedimenti adottati dalla Magistratura di sorveglianza, emerge che siano stati applicati degli strumenti ordinari all'interno dell'ordinamento penitenziario per far fronte a una situazione emergenziale, da un lato si è cercato di estendere il più possibile misure alternative, dall'altro si è favorita l'uscita dal carcere dei detenuti con problemi di salute.

La seconda categoria di provvedimenti adottati dalla Magistratura di Sorveglianza al fine di tutelare la salute di quei detenuti più a rischio di contagio perché già affetti da altre patologie.

Infatti, è stato applicato l'art. 47 comma 1 , ossia la detenzione domiciliare cd. Surrogatoria o in deroga applicabile nelle ipotesi di differimento pena previsto dagli art. 146 e 147 c.p.³²

Il garante Nazionale delle persone detenute, Mauro Palma, ha espresso una forte preoccupazione per la situazione nelle carceri italiane, invitando assolutamente il Governo ad attuare delle misure che servono ad alleggerire le situazioni di sovraffollamento.

Una delle cause del sovraffollamento, ed anche una critica mossa al decreto è per l'assenza di misure e previsioni normative indirizzate ai soggetti detenuti in custodia cautelare in carcere.

Dati confermano che i soggetti detenuti in attesa di giudizio rappresentano circa un terzo della popolazione carceraria.

In conclusione si segnala che la corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in tema

di rischio di contagio da Covid-19 all'interno delle carceri, a tal fine sarà necessario valutare la situazione dello specifico carcere, con particolari casi di contagio, al tasso di sovraffollamento e alle misure preventive adottate all'interno della struttura.³³

³³ http://www.antoniocasella.eu/salute/Monachini_mag21.pdf

Capitolo 2

IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CARCERE

Studiare in carcere: L'ISTRUZIONE PENITENZIARIA

Di carcere si parla poco e, quando se ne parla, gli aspetti che conquistano l'attenzione dell'opinione pubblica sono quelli che fanno notizia, come i suicidi o le fughe. Poco si sa di chi e perché finisce in carcere, o di come si svolge la vita carceraria. Nei confronti del carcere si opera una rimozione collettiva per non dover affrontare i fallimenti e l'impotenza delle nostre società democratiche, in cui è in atto un arretramento dei processi di inclusione sociale, con l'espulsione degli strati più deboli. Che ci sia un luogo che funziona come "discarica sociale"¹ è difficile da tollerare, soprattutto in un periodo di crisi sociale come il nostro, in cui la domanda di punizione e segregazione risponde a un'esigenza, avvertita come primaria, di difesa della collettività.

Conoscere, dunque, la realtà del carcere, la sua funzione dichiarata e quella effettiva ha il significato di romperne l'isolamento, per interrogarsi sui limiti e sulle risorse della nostra società, sulle sue priorità e tendenze evolutive.

In Europa la popolazione carceraria è in continuo aumento; in particolare aumentano in ogni Paese i detenuti stranieri, intesi anche come immigrati di seconda generazione, quindi già inseriti nei diversi contesti sociali.

34

Studiare in carcere significa molte cose.

Studiare non è solamente sinonimo di leggere, oppure di curiosare tra i libri, studiare vuol dire progettare, studiare "dentro" vuol dire, vincere una scommessa con se stessi,

³⁴ <http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/scuola/scuola.htm>

con la propria vita, con la propria storia.

La maggior parte delle persone che entra in carcere è analbeta, riuscire a studiare all'interno del carcere, uscire con un titolo di studio più avanzato, magari anche con la laurea ha vinto la più grande delle battaglie, le battaglie contro i pregiudizi e contro se stesso.

L'ordinamento penitenziario considera l'istruzione un mezzo fondamentale di rieducazione, nonostante il legislatore del 1975 l'avesse delineata come facoltativa.³⁵

Il nuovo ordinamento penitenziario del 2000 prevede che, con richiesta dell'amministrazione penitenziaria, all'interno dell'istituto possono essere organizzati corsi di scuola secondaria superiore e che i detenuti possano frequentare corsi di studio universitari.³⁶

L'istruzione penitenziaria, permette ai detenuti di ripensare all'istruzione e ritrovare la motivazione persa nel corso degli anni, molte volte questa motivazione si è persa anche con le esperienze negative del passato.

“ Il compito della scuola penitenziaria è anche quello di favorire e facilitare l'apprendimento attraverso strumenti e metodi motivanti e non direttivi che accompagnino gli studenti a riacquisire fiducia in se stessi, nelle possibilità di farcela imparando, nel contempo, ad avere fiducia nell'insegnante.” (Benelli,2012,pp129-130)³⁷

Essere istruiti in carcere, rappresenta per il detenuto una seconda possibilità, offre al detenuto “gli strumenti per pensare alla propria realtà in un mondo nuovo” (Vereni,2017, p.34), cercando di rieducarlo.

Studiare in carcere diventa così un luogo del recupero delle relazioni, si cerca di aiutare

³⁷ A.Cesano,La rieducazione tra Utopia e Possibilità, “Università e Carcere”

il detenuto ad avviare un percorso di riconoscimento ; il detenuto si riconosce come persona con una dignità, aiutandolo a inserirsi nella società, che oggi è molto avverso nei confronti dei soggetti devianti.

L'unione che vi è fra università e carcere rientra in un'ampia cornice rieducativa.

Come sancito dall'art 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, riguardante il diritto all'istruzione,

prevede che il diritto allo studio è esteso anche ai soggetti privati della libertà, infatti

l'articolo vede l'istruzione

declinata “ al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.³⁸

La formazione universitaria fornita in modo continuativo ed esaustivo, accessibile e flessibile allo stesso livello della qualità offerta all'esterno, ha il suo fondamento nella democratizzazione, nell'inclusione, uguaglianza nella garanzia del diritto.

Il tempo che si passa in carcere, non può essere un tempo vuoto, o un tempo di attesa di “fine della pena”, ma deve essere un luogo dove il tempo assume dei significati in base alle cose che si fanno.

Le varie iniziative proposte, cercano di dare un senso alla detenzione, non solo attraverso l'acquisizione di un titolo di studio, ma anche ad aprirsi alla fragilità ; all'incontro con le proprie fragilità e i propri limiti, ma ciò non deve essere motivo di sconfitta, ma attraverso questa introspezione vi è la possibilità di rielaborare i limiti e di sviluppare parti di sé positive.³⁹ (Lizzola,2016, p.140)

L'istruzione penitenziaria, diventa così uno strumento che unisce il carcere e il territorio circostante, questa unione porta il detenuto a riconoscere in se una persona con

³⁸ L. Decembrotto, Educazione, carcere e diritti. L'università in carcere, “Università e carcere”

una propria dignità.

Le università svolgono un importante lavoro , oltre a diffondere sapere hanno un'importante ruolo nel cercare di diminuire la disuguaglianza e l'esclusione sociale, in questo senso svolgono una funzione politica di ricerca dell'uguaglianza oltre che di applicazione della legge.

Elton afferma ⁴⁰:

“lo studio ha un'importanza essenziale : è facile immaginare che chi esce dal carcere con un titolo di studio riuscirà a trovare più facilmente un lavoro, forse non commisurato al suo grado di istruzione, ma comunque un'occupazione che gli eviterebbe di dover rubare per sopravvivere, ma questo è solo uno dei benefici dello studio in carcere : si potrebbe parlare di crescita personale che migliora sicuramente il modo di vivere.

Oppure ricordare il fatto che, studiando si acquisiscono delle capacità di pensare e di agire nel rispetto di quelle leggi prima ignorate, con la possibilità di trovare una nuova dimensione nella società. (Ceka,2004)

Marginalità e carcere creano un circolo autoalimentante, in quanto il carcere è un luogo di esclusione e allo stesso tempo tende ad emarginare il detenuto dalla società.⁴¹

All'interno delle mura vi è una parte della popolazione meno agiata, meno colta, meno integrata, questa determinata popolazione, ha minor controllo e possibilità di scelta sulla propria vita.

Il carcere ha il compito di rieducare il soggetto, soprattutto in passato, la rieducazione era intesa come una rimozione dei difetti e correzione dei vizi del soggetto recluso attraverso metodi coercitivi.

⁴⁰ S. Vezzadini, Ricerca, etnografia e carcere. Perché iscriversi all'università in carcere “Università e carcere”

Come sostengono molti studiosi il carcere, non ha mai rieducato nessuno, anzi con i vari dati raccolti, si è arrivati alla conclusione che il carcere ha prodotto maggiore marginalità e disuguaglianza.⁴²

La domanda allora che sorge spontanea è: Cosa si intende per rieducazione ?

Bertolini fa una lunga riflessione per il quale educare e rieducare per lui sono caratteristiche essenziali.

Educare non vuol dire soddisfare bisogni e imporre modelli educativi e, regole comportamentali, ma è necessario occuparsi della capacità soggettiva di dare un senso e valore al mondo, bisogna sollecitare la consapevolezza dell'individuo nella costruzione della realtà e di sviluppare la capacità di negoziare con l'altro.

(Bertolini, Caronia, 1993).

Le prigioni italiane ultimamente sono state sottoposte a denunce e processi sanzionatori dagli organismi internazionali (Corte europea dei diritti dell'uomo), vi è stata registrata l'estrema difficoltà di realizzare interventi a sostegno di reinserimento delle persone detenute.

Diversi osservatori, insistono sulla necessità di non perdere le buone prassi già avviate.

Per spiegare bene la finalità dell'istruzione Penitenziaria, art. 27 della Costituzione italiana stabilisce: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Oltre alla finalità specifica dell'istruzione per le persone detenute, il diritto allo studio in generale è sancito dall'art. 34 della Costituzione: "La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli

⁴²L. Decembrotto, Educazione, carcere e diritti. L'educazione in contesto penitenziario " Università e Carcere"

studi. La repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”⁴³

L’art. 34 estende il diritto allo studio a tutti, indipendentemente dalle condizioni personali.

La legge riconosce ai detenuti la possibilità di seguire corsi di studio universitario all’interno degli istituti penitenziari.

Attraverso i Pup (poli universitari penitenziari) il diritto allo studio universitario dei detenuti è garantito ed efficiente.

Il regolamento di “esecuzione adottato con DPR 30 Giugno 2000, n.230 emesso dal Ministero della Giustizia, ha introdotto diverse agevolazioni per gli studenti detenuti e per i loro studi universitari.

Gli studenti possono essere assegnati a camere separate e reparti adeguati per potersi concentrare nello studio, oppure di tenere all’interno della propria camera libri, o altri strumenti didattici.⁴⁴

Per offrire maggiori opportunità, in molte regioni si sono istituiti i Poli universitari penitenziari.

Ciò è stato realizzato grazie al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) e grazie ai Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria (Prap) e le diversi sedi universitarie del territorio.⁴⁵

All’interno del carcere però vi sono dei vincoli posti ai locali in cui i detenuti per certi reati possono risiedere, agli incontri relazionali con gli altri. Mentre le università e i Pup cercano di organizzare le attività in maniera uguale ed omogenea per tutti, ciò però è limitato dai vincoli imposti dai regolamenti carcerari.⁴⁶

⁴³ G.Baservi, Il Polo Universitario Penitenziario di Bologna. I poli universitari penitenziari (Pup)

Generalmente la maggioranza degli studenti si iscrive a corsi di studio offerti dalla Facoltà di Giurisprudenza. La maggior parte dei detenuti ha un interesse predominante di capire e seguire al meglio il suo status giuridico e la sua evoluzione .

Il fenomeno dell'abbandono degli studi è legato principalmente all'uscita dal carcere.

Nel caso degli studenti detenuti o iscritti all'università durante il loro periodo di detenzione, il fenomeno è legato a quattro interruzioni⁴⁷ :

- trasferimento in altro carcere;
- trasferimento in residenze protette;
- trasferimento agli arresti domiciliari;
- liberazione definitiva.

La probabilità di terminare gli studi universitari, sembra diminuire con i vari passaggi sopracitati precedentemente. Continuare gli studi vorrebbe significare iscriversi ad un'altra università , ma solo se quest'ultima offrisse le stesse facilitazioni economiche di quella di origine.

Gli studenti che fanno parte di un Pup non pagano le tasse, solo quella regionale, ma se il trasferimento di sede fosse lontano dal Pup di origine, dovrebbero pagare le tasse per iscriversi all'università più vicina.

Ogni Pup ha le proprie facilitazioni.

Lo scopo dell'istruzione universitaria in carcere non si limita solo alla rieducazione del detenuto, ma che tale servizio di istruzione rende più facile il reinserimento nella società e in un ambiente lavorativo facilitato dall'istruzione universitaria.

Non tutti i detenuti però studiano con la motivazione di trovare un lavoro più facilmente, ma molte volte intraprendere un percorso universitario è una mossa

strategica per ottenere più facilmente valutazioni positive per il proprio comportamento e quindi la possibilità di liberazione anticipata.⁴⁸

Le università pur dovendo permettere il diritto allo studio a tutti, insieme al carcere dovrebbe concentrarsi soprattutto su chi decide di studiare per cercare lavoro fuori, o anche per una propria cultura.

La maggior parte dei gruppi citati precedentemente sono composti da detenuti con lunag pena, quindi hanno più tempo a disposizione per completare i loro studi in maniera esaustiva e continuativa.⁴⁹

Nel libro “Università e Carcere” vi sono delle testimonianze di studenti detenuti e del perché è importante studiare in carcere.⁵⁰

-Tenere la mente occupata in qualcosa di costruttivo e per capirci qualcosa in un mondo, quello giuridico che mi pareva assurdo nelle sue strutturazioni.

(A.,m)

-L’istruzione, assieme al lavoro, dovrebbe avere il primo posto in carcere.

Direi un’istruzione “Obbligatoria”, che permetta una valutazione di tale partecipazione e, qualora si ritenga, anche un eventuale riconoscimento (F.,m)

-Anche la libertà è il valore più grande dell’umanità, [...]

il sapere rende liberi, la mia opinione è che se sapevo prima non mi trovavo dove sono.

(G., m)

Nell’anno accademico 2019-2020 sono stati 92 gli iscritti ai vari corsi di laurea, in

tempo di Coronavirus le lezioni, laddove fosse stato possibile venivano svolte a distanza, utilizzando una piattaforma telematica idonea, proprio per le problematiche legate a questo tipo di modalità e alla possibilità di usare il pc in cella, in alcune carceri, molti detenuti hanno attuato una sorta di protesta per ottenere un computer in modo da poter seguire le lezioni e sostenere gli esami.

Ciò mette in evidenza la necessità di investire ulteriormente sui programmi formativi e attrezzature per consentire ai detenuti -studenti di poter continuare il loro percorso di studio.

Secondo alcuni detenuti intervistati, “l’università in carcere è come una cattedrale nel deserto”

non esistono lauree di serie A e di serie B, lo studio in carcere non è solo utopia ma deve essere

produttivo, utile, ogni laureato è importante porta un’evoluzione sociale.⁵¹

Il garante nazionale dei detenuti ha segnalato che delle persone private della libertà solo il 20% degli istituti ha assicurato agli studenti la possibilità di non interrompere bruscamente l’anno scolastico attraverso la didattica a distanza. In molte carceri, non è stato inviato neppure il materiale cartaceo necessario in modo che i studenti-detenuti potessero continuare gli studi e laddove è stato inviato, esso non è in grado di sostituire le lezioni e soprattutto il rapporto umano che si crea.


Tuttavia una nuova problematica che si presenta già da un po' e che è già stata segnalata più volte è che in quasi nessun istituto penitenziario vi è la possibilità che i detenuti utilizzino internet e nuove tecnologie, nonostante vari studi preposti affermano che l'utilizzo di nuovi mezzi di sapere sono molto più efficaci per la rieducazione.

L’inviolabilità del diritto allo studio è sancita dall’art. 34 della Costituzione italiana, che

⁵¹ V. Lanza, che futuro attende chi si laurea, il Riformista

stabilisce che la scuole è aperta a tutti. Gli studenti degli istituti penitenziari non sono solo stranieri che necessitano di alfabetizzazione Gli studenti degli istituti penitenziari non sono solo stranieri che necessitano di alfabetizzazione (nel 2018 hanno rappresentato circa il 50% degli studenti), ma anche giovani e adulti che compongono la percentuale della cosiddetta evasione scolastica e che hanno la possibilità in carcere di recuperare quel percorso di studi mai affrontato.⁵²

In 30 istituti penitenziari è inoltre possibile frequentare corsi di studio universitario e quindi conseguire una laurea. L'istruzione è essenziale perché la pena assolva alla sua funzione rieducativa: l'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario sancisce infatti la necessità della partecipazione della comunità esterna, e di soggetti pubblici e privati, per portare a compimento l'azione rieducativa e risocializzante di detenuti e internati.



53

⁵² http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90751:diritto-allo-studio-in-carcere-la-nuova-sfida-del-post-pandemia&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1

⁵³ <https://www.google.it/amp/s/lospiegone.com/2021/04/05/il-diritto-allistruzione-nelle-carceri-il-caso-italia/amp/>

Capitolo 3

I POLI UNIVERSITARI -PENITENZIARI

“Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione di corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.”⁵⁴

In questo secondo capitolo si vuol mettere in evidenza che all’interno delle carceri italiane vi è anche la possibilità di rinascere, ricominciare , darsi una seconda possibilità attraverso l’istruzione.

In Italia vi sono circa 796 studenti in carcere, iscritti a 30 Università, il 25% studia discipline politico-sociologiche.⁵⁵

La privazione della libertà considerata sanzione in base al codice penale, per determinati atti, non può determinare la compressione di altri diritti. Uno di questi diritti è il diritto allo studio.

Nonostante studiare è un diritto, la possibilità di esercitare il diritto allo studio non è data a tutti coloro che sono nelle condizioni di esercitarlo e hanno l’interesse di farlo.

Ogni carcere ha le proprie risorse, quindi studiare dipende dalla struttura e dalle risorse che ha attive (detenuti interessati, docenti) e molti istituti, al momento non offrono questa opportunità. Ciò succede perché non è un impegno normativamente regolato e né un

⁵⁴ Fonte: <https://www.giustizia.it/giustizia/>
Titolo 1- Trattamento penitenziario

⁵⁵ Prina, I poli universitari penitenziari in Italia, “Università e carcere”

diritto esigibile in maniera incondizionata.

Nonostante molti istituti al loro interno hanno sviluppato queste esperienze, al momento ogni situazione appare diversa, i fattori che contribuiscono all'esperienza sono molti ; le condizioni della struttura, il coinvolgimento dei detenuti, sicurezza, disponibilità dei singoli Atenei e dei docenti.

La Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari raggruppa momentaneamente 30 Università che sono presenti in maniera continua e con grandi intensità di studenti e attività didattiche realizzate all'interno del carcere, vi sono 75 istituti penitenziari su 190 che hanno aderito al progetto.

Il regolamento D.P.R. 30 giugno 2000 n°230 ha introdotto molte agevolazioni per coloro che volessero intraprendere la carriera da studente, vi è stata introdotta la possibilità di tenere all'interno delle camere; libri, e strumenti didattici.


E 'stata introdotta anche la possibilità di essere assegnati a reparti idonei per consentire al detenuto una concentrazione migliore nello studio.

L'unione tra università e carcere è ampia ma dal grafico che rappresenta gli studenti universitari in carceri, si può notare che vi sono alcune regioni che ancora non hanno

concretizzato questa unione.⁵⁶

Carceri che ospitano studenti iscritti all'Università


Anno accademico 2018/2019



Come detto precedentemente dal Professore Franco Prina in Italia vi sono 800 studenti iscritti nell'anno accademico 2019\2019. In prima linea vi sono detenuti, successivamente ci sono anche persone in esecuzione penale che hanno iniziato gli studi in carcere e li proseguono per ottenere dei benefici. Molti dei detenuti che scelgono di continuare a studiare in carcere, oppure a svolgere altri tipi di attività ricreative sono i detenuti che sono condannati all'ergastolo.

⁵⁶ Fonte: Antigone.

Studenti iscritti detenuti e in area penale esterna



Fonte: nostra elaborazione dati CNUPP

57

Creare un'unione tra università e carcere è molto importante, in questo modo all'università viene riconosciuto un dovere imprescindibile : garantire a tutti coloro che lo desiderano e hanno i giusti requisiti di esercitare il diritto allo studio.

Garantire a tutti il diritto allo studio, soprattutto a chi si trova in difficoltà ed in condizioni particolari, favorisce la crescita dell'individuo, il completamento della formazione personale. Ogni ateneo che aderisce all'unione con il carcere ha una "missione", cercare di riorganizzare la didattica anche per studenti che richiedono un'attenzione e un'organizzazione particolare, per cercare di rendere possibile di usufruire al meglio delle opportunità didattiche e formative.

Non va dimenticato che l'Università non ha il compito di "rieducare" l'individuo , ma ha il compito di valutare lo studio non l'andamento generale del detenuto.

Ancor prima della riforma penitenziaria del 1975, negli anni 60 , con la collaborazioni di alcuni professori dell'Università di Padova, vi è la prima collaborazione di studi accademici in un carcere italiano.

Ovviamente le difficoltà erano numerose, ma nonostante tutti alcuni detenuti che avevano

⁵⁷ https://www.lettera43.it/universita-carcere-antigone/?refresh_ce

conseguito il diploma di Geometra, vennero trasferiti al carcere di Padova ,per proseguire gli studi universitari in Ingegneria Civile.⁵⁸

Il primo Polo Universitario Penitenziario vero e proprio si forma nel 1998 a Torino.

Durante un incontro tra detenuti ed alcuni membri dell'accademia mise in risalto la voglia di riprendere gli studi, così grazie alla disponibilità di alcuni studenti dell'allora facoltà di Scienze Politiche si effettuarono dei seminari in carcere per poi continuare con la formazione di alcuni progetti che rimettevano in risalto la stessa condizione carceraria.

Come detto precedentemente il polo non venne attivato subito ma solo nel 1998, ma con il tempo si sviluppò un vero e proprio interesse per l'attività, consentendo così a uno spazio didattico per studenti.

Successivamente vennero riuniti studenti interessati sia al corso di laurea di Scienze Politiche sia di Giurisprudenza, l'impegno preposto dai detenuti consentì non solo l'effettuazione di esami ma anche lezioni frontali.

Le organizzazioni consentirono in “ interpello” diffuso a livello nazione, così permettendo il trasferimento e l'inserimento nella sezione del Polo anche a detenuti collocati in altre carceri interessanti a intraprendere un percorso di studio.

Uno dei PUP con particolare interesse, è quello Toscano, il quale il progetto, l'unione con l'Università degli studi di Firenze, la Regione Toscana e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria venne stipulato il 31 ottobre 2000.

Il polo inizia ad aver vita presso la casa circondariale di Prato, all'interno del carcere vi era una sezione libera

adibita alle attività universitarie.⁵⁹

Il percorso si estenderà successivamente nel 2003 alla casa di reclusione di San

⁵⁸ G. Pastore, pratiche di conoscenza in carcere,” Università e carcere” pag. 87

Gimignano e alla Casa Circondariale di Pisa, dalle quali nasceranno due PUP, con l'Università di Siena e di Pisa.

I percorsi sono vasti e con molte possibilità di scelta, tutto ciò grazie all'operato del Comitato Regionale di Indirizzo e coordinamento che si occupa di promuovere l'integrazione del lavoro universitario a livello regionale.⁶⁰

1. PUP di Torino anno 1998.
2. PUP della Toscana anno 2000\2003\210.
3. PUP di Bologna anno 2000\ 2013.
4. PUP di Alessandria anno 2001\2008.
5. PUP di Padova anno 2004.
6. PUP di Catanzaro anno 2004.
7. PUP di Legge anno 2004.
8. PUP di Sassari anno 2004\2007\2014.
9. PUP di Reggio Emilia 2005.
10. PUP di Brescia anno 2006.
11. PUP di Milano anno 2013.
12. PUP di Ferrara anno 2014.a
13. PUP di Parma anno 2018.⁶¹

Le statistiche, i dati, sono in continua evoluzione questa tabella riportata da prova che i PUP in Italia sono in continua diffusione.

I poli penitenziari, nell'ultimo triennio ha visto crescere le adesioni; gli atenei che hanno aderito alla conferenza sono passati dai 27 di tre anni fa agli attuali 32, mentre gli istituti

⁶⁰ <https://www.giustizia.it/giustizia/>

penitenziari sono passati dai 70 del 2018\2019 agli attuali 82, preso apriranno in Puglia e in Sicilia.

All'interno vi sono 196 dipartimenti universitari, corrispondenti al 37% dei dipartimenti presenti nei 32 atenei coinvolti.

Andrea Borghini, docente dell'università di Pisa , porta avanti diverse iniziative e progetti riguardanti il miglioramento delle condizioni di studio degli studenti detenuti.

Una figura molto importante all'interno del carcere è quella dello “ studente tutor”, le cui finalità sono quelle di sviluppare un rapporto con gli studenti detenuti.⁶²

L'incontro con un'altra persona in situazione di svantaggio permette di contrastare i pregiudizi e gli stereotipi, infatti bastano momenti di laboratorio per far si che gli studenti capiscano quanto in realtà i detenuti all'interno del carcere non siano solo dei reclusi che devono scontare, ma prima di tutto persone.

Persone che in passato hanno compiuto atti più o meno gravi , ma nonostante tutto sono persone che hanno difetti ma anche risorse, come qualunque persona altra persona.

Questi incontri permettono agli studenti di andare oltre la semplice apparenza, ma ciò concede una lettura della persona più ampia.

All'interno del carcere di Parma vengono organizzate delle giornate di lavoro svolte da studenti insieme ai detenuti, queste attività vengono organizzate dal Gruppo DIDATTICA-CNUPP.

L'attività preposta si suddivide in gruppi;

Gruppo 1: è formato dal tutor e il contesto: agenti, educatori e altre figure

Gruppo 2 : Il tutor e lo studente detenuto : relazioni e emozioni

Gruppo 3: Le strategie di co-apprendimento e co-produzione

⁶² <https://www.ilsole24ore.com/art/istruzione-carcere-laurea-da-seconda-possibilita-detenuti-AEvlVjK>

Gruppo 4 : Il tutor e l'Ateneo: i rapporti con docenti e studenti

Gruppo 5: Cosa significa studiare con un altro studente ? Il punto di vista degli studenti detenuti

Gruppo 6: Quando lo studente detenuto diventa tutor

Didattica riflessiva nei circuiti di Alta e Media Sicurezza

Gruppo 7: Il tutor in carcere e il lavoro di gruppo

All'evento organizzato hanno partecipato in 200, di cui 60 con gli istituti penitenziari coinvolti, per questo evento sono stati coinvolti 3 istituti penitenziari, quindi gli studenti detenuti hanno partecipato attivamente all'iniziativa.

Il gruppo n.1 e il gruppo n.4 hanno lavorato congiuntamente; i principali elementi emersi sono :

l'importanza del tutor nel contesto penitenziario, l'importanza del rapporto con gli operatori e il rispetto dei ruoli.

E' stata sottoscritta una scaletta che comprende i vari ruoli che vi sono all'interno del carcere:

-Assistente

-Sovrintendente

-Ispettore

-Commissario (Dirigente)

Successivamente sono stati analizzati altri elementi importanti; gli spazi e le regole del carcere, questi elementi sono in continua evoluzione, quindi da monitorare.

Gli studenti che hanno svolto questo lavoro, si sono posti delle domande ;

Gli spazi dello studio sono spazi idonei?

Come il clima interno al carcere influenza il nostro lavoro di tutor?

Quali spazi l'Ateneo mette a disposizione del tutor?

per rispondere a queste domande, come detto precedentemente c'è bisogno di un'accurata analisi e monitoraggio completo della situazione.

Il gruppo 2 invece si è occupato del tema delle relazioni e delle emozioni, questo tema si è sviluppato attraverso un'indagine di pregi e difetti dell'instaurazione di un rapporto personale rispetto a un rapporto di tipo esclusivamente professionale.

Da questa analisi, è sorto che alcune materie e alcuni metodi prediligono un rapporto di tipo prevalentemente personale, ciò succede soprattutto con le materie scientifiche, ma la maggior parte dei tutor afferma di aver instaurato un rapporto di tipo personale con il proprio studente.

Un rapporto personale, porta con sé emozioni, dalle emozioni si instaura anche un rapporto di fiducia, se gli studenti hanno fiducia nei propri tutor, sono spronati a fare del loro meglio.

Instaurare un rapporto di fiducia, oltre all'istruzione vi è anche un aspetto umanizzante, che è molto importante ed utile.

Ovviamente è emerso che un rapporto di tipo personale presenta anche delle difficoltà.

Nel report della giornata di lavoro infatti sono state individuate diverse difficoltà:

-Riversamento emozioni personali sui tutor: il tutor cerca di non rapportarsi con un detenuto, bensì con uno studente.

-Problemi con la Polizia Penitenziaria, che spesso sminuisce il ruolo del tutor, non ne viene riconosciuta la veste istituzionale e si viene considerati “ anime belle”.

-Iniziale paura del contatto con lo studente, a causa dell'ignoranza.

-I tutor dichiarano di andare talvolta in paranoia perché non sanno se hanno “ superato il limite”

Hanno bisogno di figure di riferimento per confrontarsi.

- Molte volte il tutor si può sentire scoraggiato se il proprio studente non studia, la

considera una sconfitta personale.

-Alcuni tutor molte volte hanno messo in discussione la validità del proprio ruolo, nel momento in cui si decide che si ha voglia di instaurare un rapporto personale piuttosto che professionale, bisogna superare queste difficoltà concentrandosi su motivazioni profonde della scelta presa, indipendentemente dal reato.

Il gruppo 3 si è occupato delle strategie di CO-APPRENDIMENTO E CO-PRODUZIONE.

Il lavoro è stato suddiviso in due parti; in una prima parte sono state inserite le aspettative iniziali.

ASPETTATIVE INIZIALI: inizialmente si pensava a un rapporto didattico monodirezionale, questo rapporto è dato da una sorta di pregiudizio iniziale, il pregiudizio porta a una realtà distorta, che appunto fa pensare che il detenuto è lì solamente per occupare e perdere del tempo.

Successivamente si inizia a instaurare una sorta di rapporto “Noi e loro”, ci si pone delle domande e si cerca di superare lo stigma sociale.

Alla fine, infatti, si hanno delle scoperte inaspettate; SIAMO TUTTI STUDENTI (ABBATTERE DISTANZE); si nota che all'interno del team che si è creato vi è voglia di imparare, scambio di idee,

viene sottolineato il fatto che le differenze non sono limiti, ma punti di partenza.

I tutor attraverso questo lavoro hanno ritrovato in se una crescita personale soprattutto nell'apprezzare le differenze.

Il gruppo 5 si è occupato di analizzare il punto di vista degli studenti detenuti e della questione di co-produzione del sapere.

E' stata stanziata una tabella suddivisa in punti di forza, aspetti critici e Co-produzione

di sapere

Uno dei punti di forza inserito nella tabella è che il supporto didattico\ relazionale è considerata una figura “ ponte” tra carcere, docenti e università, successivamente vi è l'importanza di studiare con qualcuno che frequenti lo stesso corso di Laurea, avvicinamento emotivo alle materie e applicazione delle stesse alla vita quotidiana, autonomia nell'apprendimento.

Un punto di forza molto importante è la restituzione reciproca di valore e attenzione ai “ gesti” che producono sollievo.

Gli aspetti critici riscontrati:

-Difficoltà di accesso a risorse tecnologiche e bibliografiche in autonomia (impossibilità dell'uso del pc)

-Paura che, nella frequenza del contesto detentivo, anche i tutor diventino “ detenuti”;

-Fragilità dei percorsi di studio (percorsi condivisi che si interrompono per trasferimenti improvvisi)

-Potenziale discontinuità tra i percorsi;

-Tempi delle lezioni troppo brevi.

Successivamente attraverso la tabella di Co-produzione di sapere è emerso che partecipare a laboratori di gruppo tra studenti detenuti e studenti esterni, favorisce il superamento dello “shock culturale del primo incontro” e delle reciproche insicurezze.

-L'oggetto di studio condiviso agevola il confronto “ alla pari”

-Vi è uno spazio di “ pensiero in libertà”

-Apprendimento di nuove ritualità e stili di vita;

- Il Co-apprendimento favorisce l'acquisizione di strumenti nuovi per relazionarsi con la società:

-Necessità che i tutor acquisiscano la consapevolezza di non essere “ figure neutre” e

di essere portatori di valori democratici.

Infine dai dati emersi la tabella stanziata precedentemente riassume alcuni dei punti chiave emersi durante il dibattito.

Secondo il ragionamento dei tutor, il tutorato si articola lungo tre dimensioni:

1. Didattica;
2. Relazionale;
3. Politica

Da un punto di vista didattico, il tutor favorisce incentiva e agevola il percorso universitario degli studenti detenuti. Il tutor e lo studente lavorano insieme per diventare indipendenti nello studio e cercare di creare delle strategie proprie.

Successivamente il gruppo si è addentrato in una seconda dimensione, quella “relazionale”, questa dimensione consiste nella reciprocità del rapporto.

Infine ci è la dimensione politico-sociale, la terza dimensione che riguarda l’intera comunità.

La co-produzione di sapere si ha dalla relazione studente-tutor, questo rapporto è utile alla sensibilizzazione della società, lasciando traccia “ fuori” di ciò che avviene all’interno.

Secondo gli studenti detenuti, essere tutor, implica delle grandi responsabilità sociali tra cui quella di divenire un ponte tra carcere e Università, tra carcere e territorio, in un’ottica di coesione sociale che coinvolge tutta la società.

Il gruppo 6 analizza la didattica riflessiva nei circuiti di alta media sicurezza , con lo studente detenuto che rappresenta la figura di tutor.

Coloro che partecipano sono in totale :65

Di cui:

-35 collegati online

-30 in presenza, dal carcere di Catanzaro

Il lavoro di gruppo condotto dai primi tre tutor nominati dall'UMG e dal delegato CNUPP- si è sviluppato attorno alla figura di “ tutor pari interno”. Questa figura consiste nel ruolo di tutor svolto da studenti detenuti, o da detenuti già laureati in uno dei corsi di laurea attivati dall'UMG; i tutor sostengono e accompagnano nel percorso didattico altri studenti detenuti, agevolandoli con l'utilizzo di materiali didattici(appunti, libri, ecc.) vi sono incontri di chiarimento e approfondimento su tematiche specifiche; forniscono ai docenti e all'Amministrazione penitenziaria suggerimenti utili per il miglioramento dell'attività didattica universitaria.

Dal dibattito avvenuto , emergono alcuni aspetti particolari, vi è una centralità nelle relazioni e conoscenze dei diversi linguaggi e delle diverse subculture carcerarie : si tratta di caratteristiche necessarie per facilitare la comunicazione tra detenuti e tra detenuti e docenti.

Inoltre si mette in evidenza la creazione di un contesto “ facilitante” e non “ giudicante”.

Il gruppo 7 si occupa del tutor in carcere e il lavoro di gruppo.

I dati effettivi affermano;

-Università bocconi: 5 iscritti (4 media sicurezza+ 1 alta sicurezza) al corso di laurea in Management

-Università degli studi di Milano (Statale) : 43 iscritti (16 media sicurezza+ 19 alta sicurezza+ 5 al 41 Bis+ 2 art.21 + 1 libertà vigilata) distribuiti su 23 corsi di laurea

-Università di Milano-Bicocca: 17 iscritti (9 media sicurezza+ 8 alta sicurezza), distribuiti su 13 corsi di laurea.

Considerata la presenza degli studenti ristretti appartenenti ai tre Atenei attivi nel penitenziario di Opera, la discussione ha riservato un importante spazio al racconto delle loro esperienze, approfondendo vari aspetti tematici che spaziano dalla comunicazione,

alle relazioni interpersonali, al lavoro di gruppo.

Attraverso il racconto degli studenti ristretti, si è discusso del ruolo fondamentale che le nuove tecnologie rivestono nei loro percorsi di studio, si è sottolineato come, allo stato attuale, i maggiori fruitori di nuove tecnologie siano gli studenti di Bocconi, con postazioni computer fornite dall'Ateneo e una didattica improntata sulle video-lezioni.

È emerso che questa tecnologia introdotta, si scontri con la realtà carceraria caratterizzata da una lunga burocrazia e da spazi ridotti a disposizione di chi studia. Gli studenti sperano che per il futuro le procedure di autorizzazione del materiale informatico, divenuto ancora più importante a causa della pandemia, possano velocizzarsi e vengano destinati maggiori spazi allo studio.

Infine tra gli elementi positivi che contraddistinguono le classi miste dei laboratori, sono stati individuati aspetti già detti precedentemente; motivazione, ispirazione confronto, mentre fra quelli negativi è evidenziato che inizialmente vi è un imbarazzo dovuto al dislivello culturale che contrappone gli studenti-ristretti agli studenti-liberi. Il timore del confronto, svanisce ben presto e gli studenti ristretti sono tutti concordi nell'identificare i laboratori misti come preziose occasioni di confronto e di crescita personale, una crescita personale che con la testimonianza dei tutor viene confermata.⁶³

Come detto precedentemente, questo tipo di lavoro serve per cercare di abbattere il muro dei pregiudizi che c'è riguardo al carcere, solamente vivendo l'esperienza in prima persona si capisce realmente e l'esperienza assume un significato importante.

Dall'analisi di questo tutorato, si è dedotto che il muro dei pregiudizi da ambo i lati si sgretolato, durante le ore di lavoro sono tutti studenti che si scambiano idee e studiano assieme.

⁶³ Report giornata di lavoro nel carcere di parma

Capitolo 4

RIFLESSIONI E PENSIERI DELLA VITA IN CARCERE DAL PUNTO DI VISTA DEL DETENUTO

Antonio Sorrento è un uomo di origine calabrese che si trova da 29 anni in carcere e da 10 studia presso l'Università Degli Studi di Parma.

Antonio si allontanò dal mondo della scuola all'età di 9 di nove, non ha vissuto una vita facile, proveniva da una famiglia analfabeta e molte volte la vita lo ha messo a dura prova. Alla maggiore età decise di emigrare a Genova , lì trova lavoro come cameriere in un ristorante, successivamente però la grande città lo scaccia, ed Antonio abbagliato dai vizi(denaro, vestiti alla moda) inizia a spacciare, per lui la vita era diventata bella e facile. Arrivò così la prima condanna, finì per la prima volta il carcere, ci rimase per quattro mesi.

Una volta ottenuta la libertà decise di ritornare in Calabria, sua città natale, dal suo rientro in Calabria la vita di Antonio divenne buia, tutta in discesa. Dopo un anno di libertà venne nuovamente arrestato, con l'accusa di estorsione. Successivamente gli venne concesso un permesso premio per buona condotta di sette giorni.

In quella breve concessione, per lui successe qualcosa di molto importante, vide la luce infondo al tunnel, fece uno degli incontri da lui considerato il più importante della sua vita, conobbe una ragazza. Ancora oggi ritiene quell'incontro il più importante della sua vita.

Successivamente ebbe una ricaduta, il 3 marzo del 1989 per un reato commesso nel 1985 venne arrestato nuovamente.

Il 3 maggio del 1991 a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, vengono uccise 4 persone, una di queste persone era il fratello di Antonio.

Il fratello di Antonio venne “ assassinato” innocentemente, non aveva fatto niente di male

a nessuno. Per Antonio questo avvenimento portò all'ennesima sconfitta e all'ennesimo trauma.

Nel 1992 venne arrestato per l'ultima volta all'età di 27 anni.

Nel 1994 : ergastolo in primo grado, 24 anni in giudizio d'appello.

Antonio decise di chiudere definitivamente con il mondo della delinquenza, ha lottato contro se stesso e contro le solite persone che lo potevano indurre in tentazione.

Ad un certo punto si rassegnò e accettò il fatto che doveva scontare gli anni in galera, quindi decise di prendere la propria vita in mano.

Antonio grazie alla lettura riscoprì un nuovo mondo, un mondo tutto da visitare, da vivere.

Finalmente la sua vita ha preso una nuova svolta, intraprese la strada della cultura e della civiltà.

Successivamente prese parte a concorsi nazionali di poesia e narrativa.

Successivamente Antonio venne sottoposto al 41 bis, il " carcere duro", le condizioni di restrizione

non gli permisero colloqui con i famigliari, se non per via telefonica una volta al mese per dieci minuti.

Nonostante tutto la sua voglia di riscattarsi, di migliorarsi era più forte della condizione di restrizione.

Antonio continuò a leggere libri, a spedire elaborati, da quel momento capì che la cultura era la sua unica salvezza.

Nel 2009 venne trasferito in un nuovo carcere, quello di Parma.

Il carcere fin da subito nei confronti di Antonio si presentò in maniera ostile, all'interno dell'istituto non vi era la stessa libertà che possedeva all'interno del carcere di Livorno.

Ma nonostante tutto per Antonio il carcere di Parma fu una nuova rinascita. Trovò finalmente la sua stabilità.

Riuscì a diplomarsi e successivamente decise di proseguire gli studi con l'iscrizione all'Università.

Superati gli esami di Stato si iscrisse alla Facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo Beni Artistici e dello Spettacolo, presso L'ateneo degli studi della città di Parma. L'entusiasmo per lo studio non gli era mai mancato, cos' iniziò a preparare i primi esami universitari, iniziarono ad arrivare i primi 30 e per Antonio era molto importante, finalmente sentiva che la sua vita aveva nuovamente un senso.

All'interno del carcere gli si presentarono un sacco di esperienze socio-culturali a cui lui partecipò con molta enfasi, iniziò a confrontarsi con sociologi, pedagogisti, magistrati, giornalisti, finalmente si sentiva accettato .

Aveva ritrovato in se una serietà e una dignità che gli permisero di spiccare il volo e di non sentirsi respinto.

Antonio in uno dei suoi tanti scritti afferma che “ il tempo che si dedica allo studio non è mai tempo perso” , ma è un tempo ben vissuto.

Attraverso lo studio Antonio è rinato , libri e studio hanno contribuito a formarlo come uomo , come una persona civile, come uno studente universitario.⁶⁴

Lo studio lo ha fatto crescere, ed ha formato l'uomo che è oggi.

La storia di Antonio è la storia di tanti uomini che all'interno del carcere rinascono, lui con la sua forza e la sua determinazione è riuscito a realizzarsi nella vita attraverso lo studio. Nonostante la sua consapevolezza di dover passare la vita in carcere, ma questo non lo ha battuto anzi lui ne ha fatto una forza.

Nel suo racconto autobiografico scrive che non sa se riuscirà mai a perdonarsi per i reati che ha commesso nella sua vita, ma di certo ad oggi è un uomo nuovo, che crede fortemente nell'amore e nella rinascita.

⁶⁴ A. Sorrento, La sfida di diventare individuo

“La svolta della mia definitiva conversione come dicevo sopra, avviene proprio qui nella soglia della marginalità per eccellenza. Qui segno il primo passo di quello che considero sia stato il cammino della mia rinascita. Qui, in questo luogo di dispersione a contrario di molti io mi ritrovo. Qui nel luogo della dispersione più totale io rinasco. Mi ritrovo grazie agli strumenti del sapere, ossia ai libri che leggevo più per curiosità che per formare la mia mente. Grazie a questa curiosità che ho per i libri riesco a dare un valore al mio tempo che stava passando in modo vano. Ne leggo molti per lo più romanzi. Non avevo la benché minima idea di che cosa volesse dire erudizione ma sentivo che il mondo della cultura mi affascinava. “ (A.Sorrento,2019,p.77)

Questa storia deve essere fonte di ispirazione per tutti, non solo per chi è detenuto tra le mura del carcere, ma anche per chi non crede in sé stesso e pensa che delinquere sia la strada più facile da seguire, lo studio, il lavoro apre mondi nuovi utili alla rinascita e alla soddisfazione personale.

Antonio ad oggi è un uomo libero spiritualmente, sicuramente il suo percorso è stato lungo e tortuoso e ancora oggi non si ha la certezza che si è liberato totalmente dalle insicurezze passate ma lui ha trovato nello studio la sua salvezza, la sua ancora, ha reso fiero se stesso e i suoi familiari e attraverso il suo racconto si può dedurre che la rieducazione che avviene all'interno del carcere può essere una salvezza, una rinascita per gli uomini che ci credono davvero e ne hanno voglia.

Analizzando la storia di Antonio si può dedurre che la sua vita non è stata semplice, anzi è stata struggente continuamente.

“Portavo sulle spalle il peso delle condanne all'ergastolo. Nel mio animo pesava, e pesa ancora oggi, il fatto che avevo partecipato ad 74 di 93 azioni cruente come quelle di aver cagionato la morte a delle persone. Questo era ed è ancora oggi ciò che non riesco a perdonarmi. Probabilmente questa è per me una ferita che smetterà di sanguinare soltanto

quando morrò (A.Sorrento,2019,p.74).

Possiamo suddividere la sua vita in fasi;

la prima fase inizia quando Antonio inizia a delinquere per i piaceri lussuriosi, inizialmente tutto ciò a lui porta beneficio e felicità, ma a che prezzo ?

Ha dovuto pagare la sua felicità materiale con la propria libertà.

Successivamente ci furono i primi segni di pentimento, ma l'ennesimo trauma (la morte del fratello e la perdita della donna che lui amava) lo portarono all'ennesima ricaduta, la voglia di vendetta e gli sbagli passati gli costarono cari.

Tutto d'un tratto per lui la vita divenne un incubo, un tunnel buio da cui è stato difficile risalire.

Ma come ben tutti sappiamo, alla fine del tunnel c'è sempre la luce, bisogna solamente andare avanti per ritrovarla e non catalizzarsi in un solo punto.

Infine vi è la rassegnazione; lui si rassegnò al fatto che doveva rimanere in carcere e la permanenza in carcere poteva portarlo a due scelte , la totale distruzione o la rinascita.

Per fortuna Antonio non scelse per la prima volta nella vita la via più facile, ma decise di ricostruire la sua vita da dove l'aveva lasciata , all'età di 9 anni.

Grazie all'aiuto di professionisti ⁶⁵è riuscito a dar un senso alla propria vita e di ricominciare da uomo libero.

“Portavo sulle spalle il peso delle condanne all'ergastolo. Nel mio animo pesava, e pesa ancora oggi, il fatto che avevo partecipato ad 74 di 93 azioni cruente come quelle di aver cagionato la morte a delle persone. Questo era ed è ancora oggi ciò che non riesco a perdonarmi. Probabilmente questa è per me una ferita che smetterà di sanguinare soltanto quando morrò perché il mio è, come per Raskol'nikov, «un pentimento che brucia, che spezza il cuore, che toglie il sonno, uno di quei pentimenti che ti fanno patire tali pene da

⁶⁵ A. Sorrento, , La sfida di diventare individuo

farti per un attimo desiderare un bel cappio al collo e farla finita”⁶⁶ [...]» (F. Dostoevskij, 2013, p. 588).

Pentimento e rinascita sono due sentimenti che per un detenuto camminano di pari passo, non sono sentimenti che esistono fin dall’inizio della pena, inizialmente vi è rabbia, vergogna, si prova rancore con ha inflitto quella pena.

Successivamente vi è la rassegnazione, il detenuto capisce che non vi è via d’uscita, il suo destino è quello. La parte peggiore per un internato è la parte dei sensi di colpa del pentimento, lì vi è un’intera introspezione di se stessi.

L’ammissione, la colpa ,l’autocondanna, è considerata la parte peggiore della detenzione

“Incontri e sguardi dai quali io ho tratto che il dolore inferto dalle “crude ferite” è sempre vivo in coloro che lo hanno subito, e qualche volta anche in coloro che lo hanno causato.

Io conosco l’una e l’altra faccia di questo risvolto e ne posso comprendere i vari gradi.”

(A. Sorrento, p.89)

⁶⁶ A. Sorrento, I fatti che mi hanno schiacciato

Conclusioni

C'è una cosa che in prigione s'impara: mai pensare al momento della liberazione, altrimenti c'è da spaccarsi la testa nel muro. Pensare all'oggi, al domani, tutt'al più alla partita di calcio del sabato; ma mai più in là. Prendere il giorno come viene.

(John Steinbeck)

Il presente studio si è posto l'obiettivo di analizzare a fondo la situazione che vi è all'interno delle carceri in Italia.

Rieducazione, istruzione e lavoro sono alla base di un sistema Penitenziario idoneo alle necessità delle persone detenute ed internate, vi è la necessità di essere in grado di individuare strategie e azioni che permettono di trasformare i progetti preposti in una concreta realtà. Dalle ricerche effettuate è emerso che le situazioni delle carceri italiane è critica soprattutto per il sovraffollamento e la poca organizzazione che vi è all'interno. Inoltre, vi è la necessità di un intervento educativo, in modo da poter aiutare le persone in una condizione di fragilità, si tratta di un percorso inerente ad individuare i bisogni personali.

Un altro aspetto importante che è stato analizzato è il lavoro, vivere in un regime di privazione della libertà trova nel lavoro una sorta di sfida, di riscatto personale, imparare un mestiere risulta molto importante per il inserimento nel contesto lavorativo e sociale una volta usciti dal carcere.

Infine è emerso che i poli universitari penitenziari sono un aspetto positivo per la collettività. Gli studenti detenuti attraverso lo studio riscoprono se stessi, per loro è una promozione personale, sociale e culturale è un processo di umanizzazione intento a

indirizzare i soggetti privati della libertà personale verso un vivere in maniera civile all'interno della società e per evitare che ritornino a delinquere.

Non si ha la certezza e la possibilità di giungere a conclusioni certe, da quanto emerso vi è una possibilità e speranza di apertura nei confronti del carcere e delle persone detenute, per dare una seconda possibilità e per far sì che la persona internata possa rimpossessarsi proprio del proprio futuro. Gli operatori che lavorano all'interno del carcere sono molto, ritroviamo il corpo di Polizia Penitenziaria, gli educatori, i docenti, gli assistenti sociali che insieme svolgono un lavoro immane per le persone detenute.

Le educatrici insieme ai docenti e assistenti sociali, lavorano molto insieme al detenuto, più che al detenuto lavorano molto insieme alla “ Persona” , come è stato riportato precedentemente inizialmente vi sono dei pregiudizi, che si abbattano subito appena si entra in contatto con il detenuto, la ci si accorge che è una persona, una persona che ha commesso errori, anche gravi, ma che è lì per scontare la propria pena. La privazione della libertà persona è già la pena in sé. Con l'aiuto e il supporto degli operatori il detenuto può rinascere, ricominciare darsi una seconda possibilità. Il carcere a volte dà anche una seconda vita, una vita che precedentemente è stata travagliata.

Del carcere non si parla, il carcere si giudica e basta, non lo si capisce, lo si condanna.

Bibliografia

- 1982- I. MICHAEL, Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese, Mondadori.
- 2014- P.Gonnella, Carceri i confini della dignità, J Book.
- 2017- S. Materia, La repubblica e il carcere fondata sul lavoro, Antigone.
- 2016- D.A.P, Sezione dati statistici.
- 2021- L.Cereda, Quasi dimezzato il lavoro in carcere , Vita Bookazine.
- 2021- C. Sara, Lavoro delle donne detenute, Diritto.it.
- 2019- A.Cesano, Università e Carcere Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità, ,(a cura di) Valeria Friso E Luca Decembrotto ,Guerini scientifica.
- 2017- G.Pastore ,Pratiche di conoscenze in carcere, The Lab's Quarterly.
- 2019- F.Prina, I Poli universitari Penitenziari, Università e Carcere il Diritto allo studio tra vincoli e progettualità, ,(a cura di) Valeria Friso E Luca Decembrotto ,Guerini Scientifica.
- 2019- G. Baservi, Il Polo universitario di Bologna, Università e Carcere il Diritto allo studio tra vincoli e progettualità,(a cura di) Valeria Friso E Luca Decembrotto,Guerini Scientifica.
- 2019- S. Vezzedini, Ricerca,etnografia e carcere,Perchè iscriversi all'università, , Università e Carcere il Diritto allo studio tra vincoli e progettualità, (a cura di) Valeria Friso E Luca Decembrotto ,Guerini Scientifica.

SITOGRAFIA

1. <http://www.istituto-meme.it/>
 2. <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2018/11/26/legge-sull-ordinamento-penitenziario>
 3. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page
 4. <https://www.giustizia.it/giustizia/>
 5. <https://www.giustizia.it/reso>
 6. http://www.antoniocasella.eu/salute/Monachini_mag21.pdf
 7. urces/cms/documents/carta_diritti detenuto .pdf
 8. https://www.lettera43.it/universita-carcere-antigone/?refresh_ce
 9. <https://www.ilsole24ore.com/art/istruzione-carcere-laurea-da-seconda-possibilita-detenuiti-AEvIVjK>
- http://www.ristretti.it/commenti/2010/giugno/pdf2/suicidi_confronto.pdf
- <http://www.ristretti.it/areestudio/cultura/scuola/scuola.htm>
- http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90751:diritto-allo-studio-in-carcere-la-nuova-sfida-del-post-pandemia&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1
-

RINGRAZIAMENTI

Arrivati alla fine di questo percorso ci tenevo a ringraziare le persone che mi hanno accompagnato e supportato in questi tre anni.

Ringrazio prima di tutto la mia relattrice, per i suggerimenti, le preziose indicazioni e il sostegno che mi ha dimostrato in questi mesi.

Ringrazio i miei fratelli Giuseppe e Silvio, miei più grandi esempi di vita.

Ringrazio Salvo, il mio migliore amico, compagno e amore, grazie che ogni giorno sorreggi il mio mondo, lo capisci e nei fai parte, mi sostieni e mi appoggi con la costante dedizione nel rendermi felice.

Ringrazio le mie due migliori amiche Alessia e Carlotta, grazie per essere state da sempre e per sempre il mio porto sicuro. Vi auguro un posto nel mondo, il migliore.

Ringrazio Pierpaolo, grazie per tutte le volte che mi hai capito, sopportato e supportato, grazie per i sorrisi ed anche le lacrime, sei la mia spalla forte, da sempre.

Ringrazio mia cugina Fabiola, fonte inesauribile di energia e amore, sempre al mio fianco in qualsiasi momento della mia vita. Sono felice di condividere questo traguardo con te oggi. A te devo le mie migliori risate, abbiamo un legame che ci

unisce, per sempre e, io lo custodisco ogni giorno gelosamente.

Ringrazio le mie cognate, Chiara e Maria Grazia le sorelle che la vita ha deciso di regalarmi. Fin da piccola mi avete indirizzato per la giusta strada e, la donna che sono oggi, lo devo anche a voi. Grazie.

Ringrazio Chiara, Caterina e Elisa le mie fantastiche compagne di avventura.

Grazie Chiara per essere stata la mia prima amica, il mio primo “ciao”, sono felice di aver raggiunto questo traguardo insieme, sono sicura che senza il supporto reciproco non ce l’avrei mai fatta.

Grazie Caterina, per tutte le risate, per tutte le dormite e per tutti gli spritz, sei una fonte di energia che mi ha sempre trasmesso felicità.

Grazie Elisa, per tutte le volte che mi hai tranquillizzato con una sola parola, per tutte le volte che mi hai supportato anche con un semplice gesto e con tutta la tranquillità che ti contraddistingue.

Grazie amiche mie, siete stati i miei anni migliori.